FORMED

Ente di Formazione, Didattica e Cultura

Università degli Studi della Campania *Luigi Vanvitelli*

Corso di Alta Formazione in

Diritto e Problematiche Minorili

TESI

Cyberbullismo: internet prestato alla violenza

Relatore
Ch.mo Dott.
Emanuele Esposito

Candidato
Dott.ssa Rosa Cimmino

Anno Accademico 2017/2018

FORMED®

Ente di Formazione, Didattica e Cultura

Università degli Studi della Campania *Luigi Vanvitelli*

Corso di Alta Formazione in

Diritto e **Problematiche Minorili**

TESI

Cyberbullismo: internet prestato alla violenza

Ente di Formazione FORMED Didattica e Cultura

Relatore

Ch.mo Dott. Emanuele Esposito

Candidato

dott.ssa Rosa Cimmino

a.a. 2017/2018

INDICE

Introduzione 1

Capitolo primo: **"Quando il bullismo diventa cyber: profili caratteristici"** 3

1.1definizione di bullismo e cyberbullismo,

1.2 le cause, le caratteristiche e le conseguenze del fenomeno

1.3. i dati e le statistiche del fenomeno del cyberbullismo

Capitolo secondo:**"Tipologie e atti di prevenzione"** 12

2.1 le tipologie di atti di cyberbullismo

2.2. il cyberbulling

2.3. attività di prevenzione

Capitolo terzo: **"le tutele garantite a livello nazionale e gli scenari di sviluppo delle normative"** 21

3.1 codice di autoregolamentazione per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo e le forme di tutela del codice penale in Italia

3.2 l'applicazione di fattispecie esistenti e l'emendamento del Criminal Justice.

3.3 comparazione esperienze europee

Conclusioni 42

Bibliografia 46

Sitografia 48

INTRODUZIONE

Viviamo in una realtà in cui la tecnologia sta trasformando rapidamente lo stile della comunicazione umana. Se ciò da un lato permette di comunicare a grandi distanze e con un numero esteso di persone, dall'altro non consente tutta la ricchezza e le possibilità offerte dalla comunicazione faccia a faccia. Tuttavia, le categorizzazioni proprie del reale non sempre si adattano alla comprensione profonda di queste nuove forme di relazione, che non vanno viste come un'alternativa impoverita rispetto alla relazione frontale tra due individui ma semmai, come una diversa forma di rapporto in un continuum in cui la separazione tra cyberspazio e realtà divenga sempre più permeabile a uno studio approfondito della materia.

La rete internet, nata sul finire degli anni sessanta, per scopi eminentemente militari di difesa antinucleare, nel tempo si è progressivamente trasformata da semplice supporto tecnologico a sempre più raffinato mezzo di comunicazione e scambio, passando da uno strumento di un'èlite molto limitata numericamente ad una diffusione sempre più massificata.

Fin dalle sue origini la rete ha finito per caratterizzarsi come una vera rete di persone che dietro ai terminali agiscono, interagiscono, creano legami e costruiscono nuove forme di socialità e di relazioni interpersonali.

La tecnologia sta cambiando il mondo sempre più rapidamente, con un impatto innegabile sulla vita di tutti; infatti, i dispositivi tecnologici e i nuovi media per la comunicazione hanno apportato profondi cambiamenti alle dinamiche relazionali tra gli adolescenti, rivoluzionando linguaggi, abitudini e stili di vita. Attraverso gli strumenti tecnologici i giovani comunicano e, spesso, conoscono nuove persone, acquisiscono informazioni e vanno alla scoperta del mondo, addentrandosi, a volte, anche nella sfera più intima, quella affettiva e sessuale. Molti aspetti dello sviluppo dei giovani sono quindi influenzati da questi scambi virtuali e la comprensione dei processi di costruzione delle modalità relazionali degli adolescenti non può prescindere dall'analisi di questo intreccio tra vita online e vita offline. Gli strumenti che hanno avuto il maggior impatto sulle nostre relazioni sono stati, e continuano ad essere i *social network.* Quando si analizza un social network, si pensa in primis agli aspetti positivi e quindi alle opportunità che può offrirci in diversi campi, ma è anche vero il contrario, perché la natura ibrida dei social network presenta due facce, una positiva ed una negativa; la prima permette di creare nuove opportunità, la seconda è in grado di creare nuovi problemi. Dietro

al lato oscuro dei social network si nascondano una serie di comportamenti disfunzionali non sempre immediatamente visibili, come ad esempio il cambiamento d'identità, la violazione e la manipolazione dell'informazione e i comportamenti aggressivi. All'interno di questi fenomeni troviamo la vittimizzazione tra pari, un fenomeno presente sin dall'antichità tramite la manifestazione di prevaricazione tra bambini e ragazzi. Solo negli ultimi decenni però, al fenomeno è stato attribuito il nome di bullismo e una crescente attenzione da parte di figure di diverso tipo: genitori, insegnanti, psicologi, sociologi, pedagogisti, etc.

Oggi violenza ed aggressività, anche negli ambienti scolastici, sono fenomeni all'ordine del giorno e sono indice di un diffuso disagio adolescenziale. Il bullismo, che ormai ha assunto una rilevanza molto elevata, rappresenta una grave forma di disagio socio- relazionale comprendendo un insieme di comportamenti prepotenti, prevaricatori ed aggressivi.

La psicologia in particolare, ha un ruolo importante nello studio del bullismo avendo esso implicazioni e conseguenze psicologiche notevoli. La violenza a scuola può essere fonte di grande stress sia per gli alunni sia per il personale scolastico e può arrecare danni sia all'ambiente scolastico nel suo insieme, che alla qualità dell'istruzione (Debarbieux, 1999). Oggi poi, si assiste alla nascita ed alla crescita di un nuovo fenomeno, il cyberbullismo, che si insinua, dal virtuale al reale, nella vita dei ragazzi abbattendo ogni barriera e protezione e aumentando i disagi già creati dal bullismo.

Scopo della tesi è fornire una panoramica delle conoscenze presenti sull'emergente fenomeno del cyberbullismo e di comprenderne le dinamiche sottostanti, i vissuti e le reazioni dei ragazzi coinvolti. Il cyberbullismo è una forma nuova e forse più occulta del bullismo perché meno eclatante (soprattutto se confrontata con il bullismo fisico). È una manifestazione sottile del bullismo ma in quanto dilagante nello scenario sociale, se ne rende necessaria un'analisi approfondita che ne metta in evidenza i punti salienti e critici. La ricerca avrà come punto d'arrivo prospettive d'intervento che possano rendere lo studio e la presa di coscienza del fenomeno efficaci e risolutive.

Capitolo I

"QUANDO IL BULLISMO DIVENTA CYBER: PROFILI CARATTERISTICI"

1.1 Definizione di bullismo e di cyberbullismo

Nella società di oggi, come quella di ieri, nessuno dovrebbe aver paura di alcuna persecuzione, petulanza o aggressione. Oggi violenza ed aggressività, anche negli ambiti scolastici, sono fenomeni all'ordine del giorno e sono indice di un diffuso disagio adolescenziale. Il Bullismo, che ha ormai assunto una rilevanza molto elevata, rappresenta una grave forma di disagio socio – relazionale comprendendo un insieme di comportamenti prepotenti, prevaricatori ed aggressivi.

Studiosi di diverse nazioni hanno attribuito un nome a questo fenomeno: lo studioso Heinemann usa il termine *mobbing*[1]. In lingua inglese il fenomeno è chiamato *bullying,* termine che è usato nella letteratura internazionale sull'argomento e che ha dato origine al corrispettivo italiano "bullismo". In generale la parola bullismo fa riferimento ad una situazione in cui coesistono soggetti attivi e passivi, bulli e vittime. In italiano il termine più vicino a quello inglese è "prepotenze", ma esso è utilizzato con un'accezione più ampia riferendosi a situazioni spesso molto diverse tra loro.[2]

La prima definizione di bullismo è stata data dallo psicologo Dan Olweus considerato il più grande studioso del fenomeno. Come è noto il termine bullismo deriva dall'inglese "bullying" e viene usato nella letteratura internazionale per connotare il fenomeno delle prepotenze tra pari in un contesto di gruppo. Tra la fine degli anni Sessanta e gli inizi degli anni Settanta i lavori pionieristici di Heinemann (1969) e Olweus (1973) rilevarono un'elevata presenza di comportamenti bullistici in molte scuole scandinave catalizzando l'attenzione anche della stampa (Zanetti 2007). È proprio Olweus (1996) che per primo formula una definizione del fenomeno, affermando che:"*Uno studente è oggetto di azioni di bullismo, ovvero è prevaricato e vittimizzato, quando viene esposto, ripetutamente nel corso del tempo, ad azioni offensive messe in atto da parte di uno o più compagni*".

---

[1] Parola di origine inglese la cui radice, *mob,* sta ad indicare un gruppo di persone, o anche un singolo individuo, soggetto a molestie ed aggressioni.
[2] https://it.wikibooks.org/wiki/Cyberbullismo/bullismo

Le definizioni che si sono succedute negli anni hanno aggiunto ulteriori particolari, ad esempio Farrington afferma che il bullismo è "*un'oppressione ripetuta, psicologica o fisica, verso una persona meno potente, da parte di una persona più potente o da un gruppo*". Secondo Heineman (1973) esso è:" *una violenza continuata, fisica o psicologica, condotta da un individuo o da un gruppo, diretta contro un individuo che non è in grado di difendersi.*" Altri, ad esempio quali Biorkqvist e collaboratori (1982) hanno enfatizzato la disparità di potere e la natura sociale del bullismo; Besag (1989) ha sottolineato la sistematicità e la durata nel tempo dell'azione aggressiva e l'intenzionalità nel causare il danno alla vittima. Sharp e Smith definiscono il bullismo come" *un tipo di azione che mira deliberatamente a fare del male e/o danneggiare; spesso è persistente, talvolta dura per settimane, mesi e persino anni ed è difficile difendersi per coloro che ne sono vittime*". Sullivan (2000) ha parlato di abuso di potere premeditato e diretto verso uno o più soggetti.

La definizione che ne dà Fonzi è invece la seguente:" *Un ragazzo subisce delle prepotenze quando un altro ragazzo, o un gruppo di ragazzi, gli dicono cose spiacevoli. Questi fatti capitano spesso e chi li subisce non riesce a difendersi. Si tratta sempre di prepotenze anche quando un ragazzo viene preso in giro ripetutamente e con cattiveria. Non si tratta di prepotenza quando due ragazzi, all'incirca della stessa forza, litigano tra loro o fanno la lotta.*"

Cresciuti in un'epoca dominata dalle nuove tecnologie (ICTs) tra computer, internet, telefoni cellulari, videogames e mp3, i giovani contemporanei sono i protagonisti di uno scenario in forte discontinuità con il passato.

"*Nativi digitali*" o "*madrelingua del linguaggio digitale*", termini coniati da Marc Prensky (2001), per indicare le nuove generazioni che sono cresciute negli ultimi quindici anni. Abituati all'esercizio della funzione *multitasking*, all'istantaneità degli ipertesti e a una connettività illimitata, i giovani di oggi assorbono e fanno proprie tutte le novità delle moderne comunità virtuali, estese ormai a livello globale, comunicando in tempo reale e instaurando relazioni senza alcun confine di spazio (Ferri 2011).

Tuttavia la velocità dell'evoluzione tecnologica e il cambiamento nelle modalità di comunicazione online, non ha permesso ai "cittadini digitali" di scindere consapevolmente i comportamenti ammissibili in rete da quelli problematici e potenzialmente dannosi. Così che parallelamente all'uso consapevole e intelligente della rete internet, si è sviluppato e diffuso un uso distorto e improprio, il cui confine appare spesso labile e pericoloso. Per esempio le

modalità con cui i giovani scherzano e si prendono in giro online potrebbe varcare la soglia del rispetto altrui, diventando bullismo elettronico; così come il *sexting* che potrebbe facilmente varcare i confini della decenza e della privacy, diventando materiale pedopornografico reperibili in rete.

Un anno dopo la prima definizione del termine "*nativi digitali*" (2001) un nuovo fenomeno inizia a manifestarsi con sempre maggiore evidenza, attirando l'attenzione di genitori, educatori e ricercatori, oltre che dei media: il cyberbullismo.

Il termine "*cyberbullismo*" fu coniato dall'educatore canadese Bill Belsey nel 2002. Anche se il fenomeno appare diffuso in tutto il mondo occidentale sin dalla sua comparsa, la letteratura scientifica sull'argomento non ha ancora raggiunto una definizione condivisa.

Smith e collaboratori (2006) proposero una definizione di cyberbullismo in relazione diretta con le definizioni convenzionali di bullismo. Pertanto, il cyberbullismo (cyberbulling nella letteratura anglofona) venne definito come quella forma di prevaricazione volontaria e ripetuta nel tempo attuata mediante uno strumento elettronico, perpetuata contro un singolo o un gruppo con l'obiettivo di ferire e mettere a disagio la vittima di tale comportamento, che non riesce a difendersi (Smith,2006). Il cyberbullismo è la manifestazione in rete di un fenomeno più ampio e meglio conosciuto come il bullismo. Oggi la tecnologia consente ai bulli di infiltrarsi nelle case delle vittime, di materializzarsi in ogni momento della loro vita, perseguitandole con messaggi.

1.2 Le cause, le caratteristiche e le conseguenze del fenomeno

Dagli anni '80, le tecnologie che oggi così prepotentemente e autorevolmente costituiscono le fondamenta di internet, cominciarono a diffondersi, a macchia d'olio, a livello planetario. Successivamente negli anni '90 la popolarità, l'influenza e le capacità di controllo sulla politica e sulle dinamiche sociali, sono divenute caratteristiche imperanti e imprescindibili in seguito al lancio rivoluzionario del **World Wide Web.**

Progressivamente l'infrastruttura invisibile di internet si è diffusa ed evoluta sempre di più, entrando repentinamente nella vita di ognuno di noi fino a prenderne quasi del tutto possesso. Oggi si può avere accesso all'informazione da qualsiasi parte del pianeta, andando negativamente a colmare e tristemente a scavalcare quel legittimo e naturale divario che dovrebbe perennemente sussistere tra l'immissione sul web di qualsiasi nostro dato e un'invalicabile privacy.

Se è vero che, da una parte, è impensabile immaginare la nostra vita quotidiana senza i media digitali, i quali ci offrono grandi benefici e numerose opportunità di sviluppo e di crescita culturale e sociale, d'altra parte internet ha purtroppo favorito anche l'utilizzo criminoso del mezzo telematico al fine di commettere reati sia da parte della criminalità organizzata, sia da parte dell'utente comune che rimane vittima delle illusioni di onnipotenza e anonimato tipicamente riscontrate. La comunicazione via internet e, in misura minore, gli sms, che imperversano sugli smartphone degli adolescenti, diventano, in questo senso, le stanze virtuali all'interno delle quali comportamenti diffamatori e aggressivi nei confronti di determinati soggetti bersaglio vengono perpetrati. È all'interno di questo contesto che la presunta invisibilità, l'indebolimento delle remore etiche, la maggiore spontaneità ed immediatezza, l'assenza di limiti spazio-temporali e la disinibizione diventano i mezzi attraverso cui la maggior parte degli adolescenti intraprende la strada della violenza digitale. Ormai, i comportamenti violenti che si manifestano nei social media non sono una novità: basti pensare alle *cyberminacce*, al *sexting*, al *grooming* o al *trolling*.

Tali dinamiche relazionali, nel corso del tempo, hanno creato degli ibridi capaci di svincolarsi dai più puri e semplici rapporti tra le persone fino a relazionarsi, a criticare, commentare ed esporre le proprie idee attraverso uno strumento che si presenta come la massima espressione dell'anti umanità e che utilizza la tecnologia come unico e solo mezzo di conoscenza. Negli ultimi anni grazie all'incredibile, innovativa ed apparentemente benevola ascesa dei social network si sono succedute e create determinate dinamiche di bullismo o, per meglio dire,

"cyberbullismo", il quale utilizzando longevi piattaforme di globale condivisione ha cinicamente e negativamente esteso le "concrete" azioni del fenomeno da cui deriva, rendendole gradualmente più pressanti, opprimenti, e vicine all'impercettibile.

Una vera e propria "arena virtuale" , la quale ha progressivamente accolto, con impassibile distacco e sprezzante disinteresse, tutte quelle ignobili prepotenze preordinate, aggressioni sistematiche, violenze verbali, morali, psicologiche nei confronti di soggetti incapaci di difendersi, atte al continuo "dominio" ed umiliazione, a volte con irrimediabili conseguenze, quali soggezione, sofferenza psicologica, isolamento ed emarginazione nei confronti dell'intero panorama sociale che lo circonda. Con il progressivo sviluppo delle piattaforme internet il cyberbullismo non ha più avuto limite di azione, caratterizzandosi per l'ampia e incontrollata circolazione di immagini e video con il solo scopo della denigrazione altrui.

Le caratteristiche

La letteratura sul cyberbullismo, e quindi gli studi e le ricerche nate in questi ultimi anni hanno permesso di identificare alcune caratteristiche peculiari che distinguono il cyberbullismo dalle altre forme di bullismo tradizionale. Ai criteri tradizionali del fenomeno (intenzionalità, ripetitività, squilibrio di potere) si sono aggiunti alla spiegazione del cyberbullismo nuove caratteristiche (Nocentini et al., 2010):

- **anonimato del molestatore e difficile reperibilità**: protetto dal monitor di un computer, di un telefono cellulare o di un ipad, il cyberbullo può rivelare la propria identità, come potrebbe accadere con i messaggi ed i post via Facebook che hanno nome e cognome, o può muoversi tra le tecnologie rimanendo anonimo, protetto da un profilo *fake* (falso), da un avatar, o da un nickname. Se il cyberbullismo avviene via sms, messaggeria istantanea o mail, o in un forum online privato, ad esempio, è più difficile identificarlo e rimediarvi. In realtà questo anonimato è illusorio; ogni comunicazione elettronica lascia delle tracce, rintracciabili solo denunciando il fatto alle autorità competenti, in grado di risalire a colui o colei che pubblica foto o insulti su internet. Però per la vittima è difficile risalire da sola al molestatore;
- **indebolimento delle remore etiche**: le due caratteristiche precedenti, abbinate alla possibilità di essere "un'altra persona" online (vedi i giochi di ruolo), possono indebolire le remore etiche; spesso la gente fa e dice online cose che non farebbe o direbbe nella vita reale. Questo tipo di comunicazione avviene in una situazione che viene definita di distanza sociale, cioè chi comunica non è a contatto diretto con

l'interlocutore e ciò, secondo alcune ricerche e teorie psicologiche, potrebbe essere la causa di atti violenti e orribili.

- **Assenza di limiti spazio**-temporali: mentre il bullismo tradizionale avviene di solito in luoghi e momenti specifici (ad esempio in contesto scolastico), il cyberbullismo investe la vittima ogni volta che si collega al mezzo elettronico utilizzato dal cyberbullo, quindi viene invasa la privacy della vittima, in ogni momento del giorno o della notte (Iannaccone, 2009).

Le conseguenze

Il cyberbullismo, secondo lo psichiatra Federico Tonioni, dell'Istituto di Psichiatria e Psicologia dell'Università cattolica di Roma, è ormai riconosciuto come primaria fonte di angoscia e potenziale psicopatologia per gli adolescenti nativi digitali. Questo perché le conseguenze del cyberbullismo, analoghe a quelle del bullismo tradizionale, se non maggiormente gravose a causa dell'elevato numero di persone coinvolte e della forza mediatica di messaggi , foto, video trasmessi online o sullo smartphone, si consolidano in una serie di problematiche psicologiche ed effetti negativi per l'identità personale della vittima innescando una possibile depressione, ulteriore riduzione dell'autostima, problemi di concentrazione, rifiuto scolastico, disturbi d'ansia, pensieri suicidari o addirittura, in alcuni casi, il suicidio vero e proprio come ci insegnano ormai le pagine di cronaca nera degli ultimi anni.

Le conseguenze psicologiche del cyberbullismo sono facilmente deducibili. Si spazia, infatti, dalla vergogna e dall'imbarazzo all'isolamento sociale della vittima, senza tralasciare varie forme depressive, attacchi di panico e atti estremi come i tentativi di suicidio. Secondo quanto riportato dagli esperti di Telefono Azzurro, il cyberbullismo è ancora più psicologicamente devastante del bullismo.

Nella dimensione virtuale, infatti, gli atti di bullismo (immagini, commenti) spesso non possono essere cancellate o, se vengono eliminate, hanno comunque già raggiunto una diffusione capillare incontrollabile. Il cyberbullismo genera, quindi, ferite inguaribili proprio perché il fenomeno si autoalimenta ed è impossibile da controllare per il singolo.

Il cyberbullismo, per i ragazzi, può iniziare come una sorta di gioco e poi degenerare provocando diverse tipologie di vittime: insomma, si tratta di una vera e propria piaga sociale.

Gli esperti concordano sulla difficoltà iniziale del ragazzo nel rendersi conto del confine tra scherzo e violazione della privacy o vera e propria molestia. Per questi motivi, diventa fondamentale un'azione concertata di informazione preventiva praticata sia a scuola, sia dalle famiglie.

1.3 I dati e le statistiche del fenomeno del cyberbullismo

Lo studio dell'incidenza del cyberbullismo (o bullismo elettronico) rappresenta una delle prime domande di ricerca che gli studiosi si sono posti in ambito internazionale per riuscire a comprendere se il cyberbullismo sia un fenomeno isolato nel mondo giovanile o se, al contrario, sia un fenomeno diffuso che necessita di interventi e di politiche di prevenzione. Purtroppo, però i dati ottenuti dai vari studi a livello internazionale e nazionale (in Italia e in Europa la letteratura sul fenomeno è relativamente recente) non sono facilmente confrontabili (Guarini,2009). Ciò dipenderebbe prima di tutto da un problema teorico, ovvero l'utilizzo di definizioni diverse, che determina un difficile confronto delle percentuali di incidenza rilevate nei diversi studi. Il termine cyberbullismo, per esempio, è usato da alcuni autori in riferimento ad episodi isolati di aggressione (Dehue, Bolma, Vollink, 2008) o a episodi in cui non è presente né una chiara intenzionalità da parte dell'aggressore di arrecare un danno alla vittima, né un chiaro sbilanciamento di potere. Altri autori, invece, propongono di utilizzare il termine cyberbullismo solo in casi di episodi di aggressione ripetuti nel tempo e caratterizzati da uno sbilanciamento di potere (Wolak, Mitchell, Finkelhor, 2007). Un altro gruppo di autori, invece, distingue tra il bullismo elettronico e altre forme di aggressione elettronica che possono essere definite come *cyber-teasing* (dispetti elettronici) e *cyber-arguing* (litigi elettronici) (Vandebosch, van Cleemput, 2008).

Infine, un gruppo di ricercatori ha proposto di distinguere tra cyberbullismo occasionale (rari episodi di aggressione) e cyberbullismo grave (frequenti episodi di aggressione) valutando l'incidenza del fenomeno in relazione alla reiterazione delle aggressioni nel tempo (Ortega, Calmaestra, Merchan,2008), laddove per bullismo online grave si intendono episodi di aggressione che abbiano almeno una frequenza settimanale negli ultimi due mesi. Questo tipo di distinzione è molto usata in letteratura. Anche se, però, secondo la proposta di alcuni autori inglesi (Smith et al.,2008), si potrebbe parlare di cyberbullismo grave già quando sono presenti almeno due o tre aggressioni al mese negli ultimi due mesi. Nel primo studio pilota di Smith e collaboratori (2006), condotto in Inghilterra con 92 studenti di età compresa tra 11 e

16 anni, il 22,2% degli adolescenti si è identificato come vittima e di questi il 15,6% in modo occasionale, mentre il 6,6% in modo grave. Lo stesso criterio di suddivisione tra cyberbullismo occasionale e grave, è stato utilizzato anche nella prima ricerca italiana relativa al Progetto Europeo DAPHNE II (2008). Sono stati raccolti 2.000 questionari compilati da studenti del secondo anno della scuola secondaria di primo grado (12-13 anni), e della prima (14-15 anni) e della terza (16-17 anni) della scuola secondaria di secondo grado. I risultati hanno mostrato che il 13,3% degli studenti è stato vittima, negli ultimi due mesi, di cyberbullismo, di cui il 9,5% sono state vittime occasionali, mentre il 3,4% hanno subito ripetute aggressioni. In Australia uno studio longitudinale su 120 studenti della durata di 8 anni, mostra come un quarto dei soggetti coinvolti riveli di conoscere qualcuno che negli anni è diventato bullo usando le nuove tecnologie (Campbell,2005). Noret e Rivers (2006) in Inghilterra hanno riportato uno studio su 11.227 soggetti tra gli 11 e i 15 anni in cui il 7% di questi ha ammesso di aver ricevuto messaggi, e-mail minacciose od offensive almeno una volta. In Canada Lì (2006) utilizzando un campione di 264 studenti delle scuole secondarie di secondo grado, ha dimostrato come il 22% dei maschi e il 12% delle femmine ammettono di aver commesso atti di cyberbullismo nei confronti di altri soggetti. I risultati di uno studio condotto in Turchia (Aricak et al.,2008) con 269 adolescenti tra i 12 e i 19 anni delle scuole secondarie di secondo grado di Istanbul, hanno evidenziato elevate percentuali di cyberbullismo, il 35,7% del campione riferisce di aver commesso atti di cyberbullismo, il 5,9% si dichiara vittima e il 23,8% dichiara di essere stato coinvolto in episodi sia di bullismo che di vittimizzazione.

Anche in uno studio americano (Kowalski e Limber, 2007) a cui hanno partecipato 3.767 studenti di età compresa tra gli 11 e i 14 anni, i risultati hanno mostrato come l'11% degli studenti dichiara di essere stato vittima di almeno di un episodio di aggressione elettronica, il 7% si dichiara sia bullo che vittima e il 4% di aver perpetrato almeno un episodio di aggressione elettronica.

In Italia, Pisano e Saturno nel 2008, hanno svolto una ricerca su 1.047 ragazzi, di età compresa tra gli 11 e i 20 anni, studenti di scuole medie (702) e superiori (345), casualmente scelti nelle regioni di Sardegna, Lazio, Marche, Sicilia, Lombardia[3]. Il 14% degli studenti delle scuole medie (non risultano differenze percentuali sostanziali tra i due sessi) ed il 16% delle superiori (una ragazza su quattro dichiara di avere subito aggressioni on line, mentre

[3] Dati relativi al progetto "Peer to Peer" in tema di prevenzione al Cyberbullismo (www.Ifos-formazione.com)

solo il 6% dei ragazzi riferisce si essere stato cyberbullizzato) hanno riferito di aver subiti cyberbullismo.

Gli studi finora descritti si riferivano all'utilizzo di diverse tecnologie (cellulare e internet) ed è stato dato un ruolo molto importante al contesto scolastico; invece negli studi di Ybarra e Mitchell (2004) sono stati coinvolti gli adolescenti indipendentemente dal contesto scolastico e le aggressioni elettroniche sono relative solo all'utilizzo di internet.

Lo studio condotto dai predetti tra il 1999 ed il 2000 riguardava 1.501 ragazzi, regolari usufruitori di internet con un'età compresa tra i 10 e i 17 anni. Dai risultati si evince che il 12% dei giovani ha compiuto aggressioni elettroniche almeno una volta nell'ultimo anno, il 4% è stato vittima, e il 3% è stato sia vittima che aggressore. Uno studio successivo, condotto dagli stessi autori negli Stati Uniti nel 2006, ha coinvolto 1.588 adolescenti tra i 10 e i 15 anni che hanno utilizzato internet negli ultimi sei mesi. Dai risultati è emerso che il 35%degli adolescenti è stato coinvolto come vittima di aggressione attraverso internet nell'ultimo anno. (Ybarra, Diener-West, Leaf, 2007).

L'aspetto interessante che emerge dal confronto dei due studi è l'incremento in soli sei anni del numero degli adolescenti che sono coinvolti in episodi di cyberbullismo, indicando come questo fenomeno sia in continua evoluzione. Infine, lo studio di Hinduja e Patchin (2008), ha mostrato risultati simili al lavoro di Ybarra e collaboratori (2007). Sono stati coinvolti 1.378 giovani con età inferiore ai 18 anni, ed è emerso come il 34% dichiari di essere stato vittima di bullismo elettronico e il 17% di aver condotto episodi di aggressione elettronica. In definitiva, i risultati che sono emersi dalle varie ricerche descritte, sono concordi nell'affermare che questo fenomeno sia ormai già ampiamente diffuso in numerosi paesi con percentuali che crescono di anno in anno; anche la situazione italiana appare in linea con il panorama internazionale, mostrando come nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado il cyberbullismo sia un fenomeno già presente.

Secondo l'indagine nazionale sulla Condizione dell'Infanzia e dell'Adolescenza pubblicata nel 2011, addirittura un quinto dei ragazzi ha riscontrato false informazioni sul proprio conto in internet.

Sebbene sia lecito supporre che le conseguenze psicologiche del cyberbullismo siano di fatto simili a quelle del bullismo tradizionale, non si possiedono ancora dati certi, dal momento che si tratta di un fenomeno relativamente recente e non è ancora possibile avere dati certi sulle conseguenze a lungo termine.

Capitolo II

"TIPOLOGIE E ATTI DI PREVENZIONE"

2.1 Tipologie

Come già accennato, il cyberbullismo è stato definito da Smith e collaboratori (2006) come quella forma di prevaricazione volontaria e ripetuta nel tempo, attuata mediante uno strumento elettronico, perpetuata contro un singolo o un gruppo con l'obiettivo di ferire e mettere a disagio la vittima di tale comportamento, che non riesce a difendersi. Gli stessi autori suddividono il fenomeno in sette categorie in relazione agli strumenti di comunicazione utilizzati:

1. **Sms**: l'invio e la ricezione di messaggi testuali offensivi e diffamatori attraverso il telefono cellulare;
2. **mms**: l'invio e la ricezione di materiale multimediale (foto/video) recante danno a terze persone;
3. **calls**: l'invio e la ricezione di chiamate diffamatorie, in cui l'aggressore intimidisce la vittima con minacce ed insulti;
4. **e-mail**: l'invio di mail contenenti insulti, minacce, offese e diffamazioni;
5. **chatrooms**: intimidazioni e offese in chat;
6. **instant message**: insulti e offese tramite sistemi di comunicazione istantanea (come MSN, Yahoo, Skype, etc.);
7. **websites**: la rivelazione di informazioni personali o la divulgazione di immagini e video compromettenti (per la vittima) attraverso siti internet.

Altri autori hanno obiettato questa classificazione a causa della sovrapposizione che può esistere tra i diversi strumenti utilizzati, ad esempio, l'uso dei telefoni cellulari con i quali è possibile connettersi a Internet dimostra come sia possibile mettere in atto comportamenti che coinvolgono più strumenti. Nancy Willard, direttrice del Center for Safe and Responsible Internet Use negli U.S.A., ritiene che il bullismo online sia un discorso "diffamatorio, che contiene bullismo, molesta, o discriminazione, rivela informazioni personali, o include commenti offensivi, volgari o critici" (Willard, 2003, p.66). La Willard (2007) ha proposto una tassonomia alternativa del fenomeno,

centrata non sugli strumenti utilizzati ma sul tipo di azione e di comportamento perpetrato.

Le categorie di cyberbullismo che la Willard propone sono:

Flaming:

Un *flame* (termine inglese che significa fiamma) è un messaggio elettronico deliberatamente ostile, violento e provocatorio inviato tra due o più protagonisti, allo scopo di suscitare conflitti verbali all'interno della rete, in particolar modo in forum di discussione, chat room o giochi.

Harassment:

caratteristica di questa tipologia di cyberbullismo sono le molestie, ossia l'invio di messaggi offensivi e sgradevoli, persistenti e ripetuti, diretti verso una persona specifica, che possono causare disagio emotivo e psichico. Ciò che caratterizza le molestie è il carattere della ripetizione. Il danno inflitto dalle molestie è principalmente unilaterale: è il cyberbullo che invia messaggi offensivi verso un bersaglio. L'unilateralità è un altro fattore che distingue le molestie dal flaming.

Denigration:

per denigration si intende insultare o diffamare qualcuno online attraverso dicerie, pettegolezzi e menzogne, solitamente di tipo offensivo e crudele, volte a danneggiare la reputazione di una persona e i suoi rapporti; ad esempio l'invio di immagini digitali che sono state alterate digitalmente per presentare delle immagini false. La denigrazione è la forma di cyberbullismo più utilizzata dagli studenti nei confronti degli insegnanti.

Impersonation:

caratteristica di questo fenomeno è che il persecutore si crea un'identità fittizia con il nome di un'altra persona nota, usando una sua foto, creando un nuovo profilo parallelo, fingendo di essere quella persona per poi parlare male di qualcuno, offendere, farsi raccontare cose.

Outing and Trickery: la peculiarità di questo fenomeno risiede nell'intento di ingannare la vittima (trikery); il bullo tramite questa strategia entra prima in contatto con la vittima, inoltra online i suoi segreti, informazioni scomode e imbarazzanti o immagini personali (outing).

Exclusion (esclusione):

L'Exclusion consiste nell'escludere intenzionalmente un altro utente dal proprio gruppo di amici, dalla chat o da un gioco interattivo. L'esclusione dal gruppo di amici è in grado di ridurre la popolarità tra il gruppo dei pari quindi anche un eventuale "potere" ricoperto all'interno della cerchia di amici.

Cyberstalking

Il termine cyberstalking viene utilizzato per definire quei comportamenti che, attraverso l'uso delle nuove tecnologie, sono atti a perseguitare le vittime con messaggi intimidatori contenenti minacce e offese, ed hanno lo scopo di infastidirle e molestarle distruggendo le loro amicizie e la loro reputazione, sino a commettere atti di aggressione molto più violenti, anche di tipo fisico. Si tratta di un insieme di condotte persistenti e persecutorie messe in atto con la rete o i cellulari.

2.2. Il cyberbulling

Sebbene non sia facile definire il profilo del cyberbullo, una cosa è sicuramente certa: la crudeltà adolescenziale si è spostata dagli ambienti scolastici all'ambiente virtuale, più precisamente in "internet". Il cyberbullismo non è molto diverso dall'aggressività adolescenziale alla quale tutti siamo abituati, la differenza sta nel fatto che non sono i bambini a cambiare ma il medium attraverso il quale essa avviene (Shariff, Tracy, 2009). Diversi studi hanno dimostrato che i motivi del bullismo online sono rimasti più o meno gli stessi del bullismo tradizionale: il potere e il bisogno di dominare o sottomettere gli altri. Tuttavia, il profilo del cyberbullo sta cambiando. L'anonimato dà la possibilità alle persone di mostrare aggressività e questo riguarda anche coloro che in genere non sono mai stati aggressivi. Il bullo non è solo il ragazzo più grande della scuola, e quindi più forte fisicamente, ma l'insospettabile, come i tipici "*nerd*", la ragazza grassa della classe, il ragazzo particolarmente taciturno, e così via.

Aftab (2011) ritiene che la chiave per comprendere i bulli online, risieda nella comprensione delle motivazioni che si celano dietro le loro azioni. Attraverso il proprio lavoro, ha identificato cinque tipi caratteristici di bulli online:

- *l'angelo vendicativo:* questi tipi di cyberbulli prendono di mira coloro che vengono vittimizzati da altre persone e corrono in loro aiuto. Non vengono considerati dei bulli veri e propri, ma difensori degli altri;
- *gli affamati di potere e la rivincita dei nerds:* l'affamato di potere può essere paragonato al tipico bullo offline. Questi bulli vogliono sentirsi forti, ferire gli altri e seminare il terrore. Sono orgogliosi di quello che fanno e se le risposte degli altri non li soddisfano, aumentano la loro prepotenza in atti più cattivi. Questo si fonde con la vendetta dei nerds, perché l'affamato di potere rappresenta colui che è spesso vittima di bullismo in un ambiente scolastico regolare. Il nerd, essendo una persona tecnologicamente sveglia ed equipaggiata (Willard,2007), può avere una chance di riscossa contro chi in passato lo ha colpito. Questi vengono considerati i tipi di bulli online più pericolosi;
- *le ragazze perfide:* sono di solito un gruppo di ragazze alla ricerca di qualcosa da fare, per divertirsi a discapito degli altri;
- *gli involontari:* non comprendono che le loro azioni possono essere percepite come atti di cyberbullismo e si sentono male quando si rendono conto che hanno ferito gli altri.

Generalmente, quindi, il cyberbullo può essere descritto come un adolescente che vuole essere popolare, ricerca il divertimento o fugge dalla noia e pensa di ottenere il suo scopo attraverso atti di prepotenza nei confronti di chi è diverso da lui e dal suo gruppo di riferimento, rivolgendo attacchi sull'aspetto fisico (anche contro ragazze molto carine), timidezza, disabilità, orientamento sessuale o etnia.

Tuttavia spesso si tratta di ragazzi che non si rendono conto di essere cyberbulli, bensì sono convinti di fare un semplice scherzo o un dispetto, forse pesante ma innocente, a chi ha fatto loro un presunto torto. Sono, quindi, degli individui con una personalità piuttosto dominante (rispetto agli altri), ai quali piace farsi "valere" con l'utilizzo della propria forza; possiedono un temperamento impulsivo che tende a manifestarsi facilmente sotto la pressione

di diverse frustrazioni, per questo hanno degli atteggiamenti propensi più verso comportamenti violenti rispetto ad altri individui. Inoltre, hanno difficoltà nel seguire le regole, sono bravissimi nel parlare delle proprie capacità nelle situazioni difficili, particolarmente nei luoghi pubblici, ed infine, svolgono entrambi i tipi di aggressione, ovvero, sia di tipo proattivo che di tipo reattivo. (Kowalski, Limber, Agatston, 2008). Come mostra anche la ricerca "I ragazzi e il cyberbullismo" realizzata da Ipsos per *Save the Children*[4], è facile attirare l'attenzione del cyberbullo se ci si veste in modo insolito, se si ha un colore della pelle diverso, ma anche se si è la più graziosa della classe. Nei criteri di elezione della vittima, la "diversità", nelle sue varie declinazioni, gioca un ruolo non secondario: l'aspetto estetico, la timidezza, il supposto orientamento sessuale, l'essere non italiano, l'abbigliamento non convenzionale, e persino la disabilità, possono essere considerate dai cyberbulli come valide motivazioni per prendere di mira qualcuno. Di minore importanza, o almeno non abbastanza per attirare l'attenzione dei cyberbulli, sono invece considerati l'orientamento politico o religioso. In realtà i cyberbulli sono quei soggetti che non hanno il coraggio di mettersi di fronte alla vittima, proprio per mancanza di empatia e compassione verso coloro che vengono vittimizzati. È molto più agevole restare nascosti, mantenere la propria invisibilità e anonimato garantendosi l'opportunità (a loro avviso) di rimanere "intoccabili" e di colpire la vittima senza essere né visti né scoperti (Petrone – Troiano, 2008, 86).

Sono proprio tutti questi elementi, come la mancanza di empatia e compassione, il bisogno di dominio e potere e l'ostilità verso l'ambiente, che rappresentano dei fattori di rischio per il cyberbullo. Sebbene esistano delle correlazioni positive documentate tra relazioni adulto – bambino mediocri e comportamenti aggressivi nei bambini, quanto queste correlazioni influenzerebbero anche la condotta nell'ambiente cibernetico è ancora poco indagato. Nello studio di Ybarra e Mitchell (2004), sono state indagate le caratteristiche psicosociali dei giovani coinvolti in molestie online. Dai dati ottenuti si evince che un modesto legame emozionale genitore – bambino è significativamente associato alla presenza di molestatori online e meno a non-molestatori; inoltre, un monitoraggio insufficiente da parte dell'adulto e frequenti provvedimenti disciplinari messi in atto da parte del genitore sono

[4] www.savethe children.it

implicati in comportamenti aggressivi online degli adolescenti. Così come nel bullismo tradizionale, anche nel bullismo online uno stile educativo troppo permissivo o coercitivo e regole poco strutturate e incoerenti, rappresentano dei fattori di rischio familiari per il cyberbullo. In alcuni casi la violenza e l'aggressività sono una caratteristica delle interazioni familiari. I genitori del bullo, sono spesso poco presenti o incapaci di autorevolezza, inefficaci nel limitare il comportamento del figlio. A volte le difficoltà educative affondano in problemi personali molto pronunciati: situazioni di dipendenza, guai con la legge e così via. Inoltre, è stato dimostrato che anche un contesto scolastico negativo nel quale la competitività è molto elevata (tensioni fra gli adulti e regole non chiare), stimola i disturbi e l'aggressività degli allievi. L'insuccesso scolastico è uno dei fattori frequentemente individuati fra quelli che generano disturbi della condotta e comportamenti devianti (Hawkins 2000). Ma, oltre questi fattori di rischio individuali, familiari e scolastici, sicuramente esistono dei comportamenti, o se vogliamo delle abitudini, che incentivano il soggetto ad agire la violenza in rete:

- connessione internet in camera,
- competenze nell'uso delle nuove tecnologie;
- utilizzo di internet in modo eccessivo e autonomo;
- partecipazione a gruppi online;
- scarsa sorveglianza dei genitori;
- analfabetismo informatico dei genitori;
- iscrizione a social network che favoriscano la diffusione di immagini e informazioni personali e utilizzo della webcam;
- utilizzo frequente di videogiochi violenti che rafforzano l'idea che la violenza esercitata con un click sia solo virtuale.

2.3. Attività di prevenzione

La scuola e la famiglia sono i principali canali di interazione tra adulti e giovani. All'interno di questo contesto la famiglia occupa un ruolo primario per ciò che concerne l'apprendimento delle norme e dei valori e per ciò che riguarda la costruzione di rapporti interpersonali positivi. Mentre la scuola ha il ruolo secondario di completare e integrare l'educazione ricevuta in famiglia senza sostituirvisi. Quando le due principali agenzie educative vengono

meno al loro compito, perdono efficacia svuotandosi dei contenuti ad esse riconosciuti. Ciò determina sensazioni di disagio e di ostilità causate dalla mancanza di dialogo e di entusiasmo.

La prevenzione di questo fenomeno deve avvenire principalmente sul fronte educativo, con l'aiuto di alcuni accorgimenti pratici. È fondamentale educare i ragazzi ad un maggior senso di responsabilità, per evitare che si trasformino in cyberbulli. D'altra parte è necessario lavorare sulla loro sicurezza personale, per evitare che diventino vittime. È importante parlare chiaramente con loro del fatto e invitarli a segnalare eventuali vicende di cyberbullismo di cui siano a conoscenza. È importante inoltre una corretta educazione all'utilizzo del web. Capire che l'identità digitale che si costruisce online è perenne, che immagini, video, testi devono essere protetti il più possibile è importantissimo. Ogni traccia di noi può restare incisa ed è facile rendere più pubbliche di quanto non si vorrebbe molte informazioni personali. Un passo che può fare la differenza è far capire ai ragazzini quanto si mettono in vista pubblicando i propri dati online e insegnare loro a non condividere mai informazioni troppo personali.

Sul fronte pratico è possibile adottare alcuni accorgimenti sia a casa che a scuola. Tenere il computer in una posizione centrale della casa, in modo da avere almeno in parte il controllo sull'attività online dei minori. È bene in ogni caso poter controllare sullo schermo quello che il minore condivide online. Questo significa, da parte dei genitori, prendere confidenza maggiormente con i mezzi usati dai figli per poter mantenere il controllo sulle informazioni rese pubbliche. Chiedere ad un amico, un fratello o una sorella più grande di accompagnare il ragazzo, il minore durante le sue attività di navigazione, per fare in modo che il minore possa comunque avere una persona con cui confidarsi, tuttavia ad alcuni minori non piace essere monitorati. Utilizzare la funzione "*Parental Control*" prevista da diversi antivirus per bloccare l'accesso ad alcuni siti web o, se si è individuato un indirizzo mail potenzialmente molesto, per mettere quell'indirizzo nella lista nera, tuttavia se il parental control non è sufficientemente difeso può essere facilmente evaso o eluso utilizzando tecnologie come VPN, Tor o dei proxy. A scuola, per poter accedere alla rete, gli studenti devono avere l'obbligo di identificarsi, in modo da non poter nascondere le proprie azioni dietro l'anonimato. In generale, monitorare ogni cambiamento d'umore del ragazzo, che lo porti ad essere più isolato, o che manifesti una mancanza di stima di sé.

I fattori di protezione, individuali, familiari e scolastici, fanno da contrappeso ai fattori di rischio e svolgono la funzione di ridurre la probabilità di coinvolgimento dell'individuo nei

comportamenti a rischio, di ridurre i danni nel caso di un suo coinvolgimento, o di fungere da moderatori rispetto ai fattori di rischio presenti nell'ambiente. I fattori di protezione sono:

- intelligenza;
- maturità precoce;
- buona stima di sé;
- capacità empatica;
- le abilità cognitive, socio-cognitive, temperamentali e affettive;
- stile parentale autorevole e supportivo;
- successo scolastico e attaccamento alla propria scuola;
- maggior controllo da parte degli adulti sull'utilizzo di internet.

Alcuni esperti (Mason, 2008; Willard, 2007) suggeriscono quanto sia importante per le scuole adottare azioni preventive per proteggere i propri studenti dalle prevaricazioni elettroniche e allo stesso tempo rispondere alle emergenze mantenendo un clima scolastico sicuro. Ciò implica essere informati su cosa sia il cyberbullismo, come influisce sugli studenti e su come si possa creare un ambiente sicuro a scuola. Sebbene la maggior parte degli insegnanti sia consapevole dei significativi effetti negativi del cyberbullismo sugli studenti e mostrino preoccupazione per la diffusione di tale fenomeno, essi non ritengono sia compito della scuola occuparsene. Si tratta di una valutazione non corrispondente alla realtà perché se è vero che i ragazzi trascorrono la maggior parte del tempo online quando sono a casa loro o di amici, è altrettanto vero che usano il computer a scuola per comunicare online, così come accade per lo smartphone. È dunque compito della scuola fornire educazione e informazione, fare prevenzione e intervenire su problematiche che riguardano i ragazzi, per promuovere il loro benessere e diminuire il loro malessere. La scuola non è, dunque, un ente e struttura educativa a sé stante, ma rappresenta la più moderna e contemporanea visione di ogni aspetto di crescita, educazione e cultura. L'insegnante quindi dev'essere per il ragazzo un punto di riferimento; ed è importante che faccia comprendere ai ragazzi che alcuni comportamenti che loro pongono in essere sono considerati anche reati. Gli insegnanti hanno quindi una duplice funzione:

- quella di *aiutare* i ragazzi che si trovano in difficoltà perché oggetto di prevaricazioni online, ma anche intervenire nei confronti di chi fa un uso inadeguato della rete e dei cellulari ascoltando eventuali problemi, fornendo consigli;
- quella di *sensibilizzare*, di dare informazioni, ai ragazzi ma anche ai genitori su quelli che sono i rischi della rete nel subire comportamenti o atteggiamenti che danno

fastidio, che umiliano, che fanno del male e al contempo di sensibilizzare anche sul rischio che un ragazzo potrebbe correre nel fare delle cose che lui ritiene essere solo degli scherzi o un modo per mettersi in mostra e farsi vedere coraggiosi, ma che in realtà sono dei veri e propri reati.

Nella società attuale all'età di nove anni i ragazzi vengono dotati di uno strumento dalle potenzialità enormi, lo smartphone, che se non utilizzato in modo corretto, con le dovute protezioni e cautele, rischia di diventare un "congegno infernale". Fondamentale è fornire regole, affiancare ed educare all'uso legale, sicuro e consapevole del mezzo. L'unico parental control realmente efficace è quello cosiddetto della "White list (http://www.ilfiltro.it/biblioteca-di-casa)": genitori e insegnanti debbono configurare loro siti e videogiochi che i bambini possono utilizzare. La visione di contenuti violenti, razzisti, omofobi e pornografici in tenera età può provocare nei bambini un abbassamento di soglia di sensibilità che li porta, durante la fase adolescenziale, a diventare essi stessi cyberbulli senza rendersene conto. Fino a 14 anni insegnare loro ad avere un nickname di fantasia e un indirizzo di posta elettronica con password condivisa con il genitore.

Fra i principali progetti per la prevenzione del cyberbullismo nell'anno 2017 il progetto "Cyberbullismo 0 in condotta" organizzato dalla società G Data Italia con interventi formativi su dieci scuole del nord Italia mediante la collaborazione con Mauro Ozenda, consulente informatico impegnato da anni all'interno delle scuole italiane, formando bambini, ragazzi, genitori e insegnanti circa l'uso sicuro, legale, sano e consapevole di internet e delle nuove tecnologie nell'ottica della prevenzione fenomeno del cyberbullismo.

Capitolo III

"LE TUTELE GARANTITE A LIVELLO NAZIONALE E GLI SCENARI DI SVILUPPO DELLE NORMATIVE"

3.1. Codice di autoregolamentazione per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo e le forme di tutela del codice penale in Italia

Nel febbraio 2014, in occasione del *Safer Internet Day,* Save the Children ha pubblicato i risultati di uno studio condotto in Italia sul Cyberbullismo.[5] Il 69% dei ragazzi intervistati lo ha indicato come il fenomeno sociale più pericoloso, addirittura prima dei fattori di rischio connessi all'uso delle droghe e alle molestie da parte degli adulti.

Le ragioni individuate tra le principali cause di bullismo elettronico sono pressoché le stesse da cui ha origine il fenomeno nella vita reale. Non si tratta, quindi, soltanto dello sfruttamento dell'anonimato offerto dalla rete, che tra l'altro non costituisce una costante nei reati tra minori, ma soprattutto del rinforzo che il mondo virtuale offre agli attacchi perpetrati in quello reale.

Nonostante gli intervistati siano quasi tutti d'accordo sulla necessità di confrontarsi con un genitore (77%), quando gli viene chiesto in che modo si potrebbe prevenire il fenomeno, il 41% dei minori richiede un maggiore intervento da parte dei gestori dei social network congiuntamente ad un'attività di informazione e sensibilizzazione da parte della scuola, delle istituzioni, delle aziende e dei genitori.

Anche nel nostro paese, dunque, così come avviene a livello europeo e nel Nord America, vi sono esigenze di arginamento preventivo del bullismo elettronico e di tutela successiva delle vittime attraverso azioni congiunte di *stakeholders* diversi, ma egualmente chiamati in causa nella repressione del fenomeno.

A tal proposito, l'8 gennaio 2014 è stata approvata la prima bozza del Codice di Autoregolamentazione per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo. Il codice è stato sottoposto a consultazione pubblica fino al 24 febbraio sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico, sul quale si legge il seguente comunicato stampa: [...] Si tratta del primo caso di

[5] Ipsos Public Affirs per Save the Children Italia Onlus, Safer Internet Day Study – Il Cyberbullismo, febbraio 2014, in images.savethechildren.it

autoregolamentazione con lo scopo di contrastare il fenomeno del cyberbullismo, di promuovere un uso positivo della Rete e di far conoscere i meccanismi di sicurezza predisposti dagli stessi operatori del settore. Il Codice di autoregolamentazione prevede che gli operatori della Rete, e in particolare coloro che operano nei servizi di social networking, si impegnino ad attivare appositi meccanismi di segnalazione di episodi di cyberbullismo, al fine di prevenire e contrastare il proliferare del fenomeno. I meccanismi e sistemi di segnalazione dovranno essere adeguatamente visibili all'interno della pagina visualizzata; semplici e diretti, in modo da consentire anche a bambini e adolescenti l'immediata segnalazione di situazioni a rischio e di pericolo.

Gli operatori hanno convenuto che l'efficacia di questi meccanismi di segnalazione e di risposta è l'unico strumento possibile di controllo del fenomeno, per evitare che le azioni di bullismo siano ripetute nel tempo, amplificando così gli effetti che la condotta del cyberbullo ha in Rete sulla vittima"[6]

La bozza di regolamento è stata stilata dal Ministero dello sviluppo Economico, e dalle principali istituzioni in materia di comunicazione e di tutela dei minori (Agcom, Polizia Postale, Autorità Garante per la Privacy e Garante per l'Infanzia), congiuntamente alle associazioni e agli operatori, come Confindustria digitale, Assoprovider, Google, Microsoft ecc.

All'interno del Codice, il Cyberbullismo viene definito come quel fenomeno che consiste in un "insieme di atti di bullismo e di molestia effettuati tramite mezzi elettronici come l'e-mail, la messaggistica istantanea, i blog, i telefoni cellulari e/o i siti web posti in essere da un minore, singolo o in gruppo, che colpiscono o danneggiano un proprio coetaneo incapace di difendersi".[7]

Sino ad ora, per l'Europa e gli Stati Uniti, si è parlato di progetti futuri, di bilanciamento tra diritti diversi e di azione congiunta da parte di tutti gli *stakeholder* della rete. Ebbene, la bozza del codice richiama l'attenzione su uno dei problemi cardine del cyberbullismo, cioè la responsabilità degli Internet Service Providers e gli strumenti che essi devono mettere a disposizione per tutelare i minori dal fenomeno. All'art.2, infatti, si parla di "sistemi di segnalazione che gli aderenti sono chiamati a mettere a disposizione" e che "devono essere

---

[6] Comunicato stampa: *Web, al via codice anti-cyberbullismo, in WWW.sviluppo economico.gov..it*

[7] Ministero dello Sviluppo Economico, *Codice di autoregolamentazione per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo,* 8 gennaio 2014, in www.sviluppo economico.gov.it.

adeguatamente visibili all'interno della pagina visualizzata, semplici e diretti in modo da consentire [...] l'immediata segnalazione di situazioni a rischio e di pericolo". Quindi l'Italia sente l'esigenza non solo di sensibilizzare la sua popolazione rispetto al cyberbullismo (art.4 comma 2) [8], ma di agire tramite l'autoregolamentazione dei fornitori di servizi poiché essi sono i primi a poter arginare il bullismo elettronico, qualora esso si verifichi concretamente.

A tal proposito, l'art.3 prevede che:" gli aderenti si impegnano a rendere efficienti i meccanismi di risposta alle segnalazioni azionati in termini di tempi di rimozione in termini di rimozione dei contenuti lesivi per la vittima del cyberbullismo, non superiori alle 2 ore dall'avvenuta segnalazione, al fine di evitare che le azioni si ripetano e/o si protraggano nel tempo, amplificando gli effetti che la condotta del cyberbullo ha in rete sulla vittima, per la quale l'efficacia della segnalazione costituisce l'unico strumento possibile di controllo".

Questa disciplina appare utile e consentirebbe d mediare le esigenze di tutela contro il cyberbullismo con l'assenza dell'obbligo di sorveglianza da parte dei providers prevista dal Decreto Legislativo 70/2003 (che ha recepito la direttiva sul commercio elettronico: 31/2000/CE). Esso, infatti, individua le tre tipologie fondamentali di ISP e ne determina un'esenzione generale di responsabilità, anche se vi sono alcune ipotesi in cui è previsto il coinvolgimento negli illeciti perpetrati.

L'art.14, in tal senso, descrive il provider che svolge attività di "*mere conduit*" (trasmissione o fornitura di accesso) ed esclude le sue responsabilità a condizione che non dia origine alla trasmissione, non selezioni il destinatario della trasmissione, non selezioni né modifichi le informazioni trasmesse".

In entrambi i casi, sia che si tratti di attività di *mere conduit,* sia che si tratti di servizio di *catching,* gli artt.14 e 15 prevedono che L'autorità giudiziaria o quella amministrativa avente funzioni di vigilanza può esigere anche in via d'urgenza, che il prestatore, nell'esercizio delle [sue] attività [...] impedisca o ponga fine alle violazioni commesse".

Tuttavia, la tipologia cui si applicano maggiori responsabilità è quella dei providers impegnati nell'attività di *hosting,* cioè che offrono la possibilità di memorizzare i contenuti in maniera permanente e forniscono una serie di servizi non previsti nei casi di semplice trasporto e di hosting. Infatti:" Nella prestazione di un servizio della società dell'informazione consistente nella memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio, il prestatore non

[8] "gli aderenti si impegnano altresì a sensibilizzare con campagne di formazione e informazione sull'uso consapevole della Rete"

è responsabile delle informazioni memorizzate a richiesta di un destinatario del servizio, a condizione che detto prestatore: non sia effettivamente a conoscenza del fatto che l'attività o informazione è illecita e, non sia al corrente, di fatti o di circostanze che rendono manifesta l'illeceità dell'attività o dell'informazione. Come si nota, quindi, in questo caso è previsto un coinvolgimento diretto del provider in cui si parla di "conoscenza" dei fatti, elemento questo, difficile da stabilire, poiché ciò comporterebbe un controllo continuativo dei contenuti immessi dagli utenti. Ciò è escluso dall'art.17 che prevede "l'assenza dell'obbligo generale di sorveglianza" sull'illeceità delle attività svolte dal provider. Tuttavia il secondo comma "ritratta" l'esclusione generale di responsabilità stabilendo che il prestatore è comunque tenuto ad informare l'autorità giudiziaria o quella amministrativa avente funzioni di vigilanza. Entrambe le previsioni, richiedono da parte del giudice una valutazione caso per caso del coinvolgimento dell'ISP, in quanto va dimostrato che esso era effettivamente a conoscenza del fatto e che la sua scelta di non rimuovere i contenuti illeciti non fosse conforme a quanto previsto dalla legge.

Il caso della valutazione del contenuto e del conseguente impedimento dell'accesso, sottolinea il delicato equilibrio tra libertà di manifestazione del pensiero e caratteristiche del web, in cui i providers non possono effettuare attività di censura, ma sono comunque chiamati ad avere un ruolo quantomeno di tutela nei confronti degli utenti, soprattutto se si pensa al fenomeno del cyberbullismo.

Tuttavia, esso non risolve il problema relativo al potenziale ostacolo alla libertà di espressione. Infatti, bisognerebbe stabilire dei requisiti minimi per considerare "cyberbullismo" un fatto commesso sulla rete, in modo da evitare di censurare semplici manifestazioni del pensiero più aggressive del normale – il che è ciò che si cerca di evitare negli Stati Uniti in virtù del Primo Emendamento.

Per quanto attiene al Codice di autoregolamentazione per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo, l'art.4 dispone che" Nel rispetto della normativa sulla riservatezza dei dati personali, gli aderenti potranno promuovere e attuare apposite politiche che consentano alle Autorità competenti di risalire all'identità di coloro che utilizzano il servizio per porre in essere comportamenti discriminatori e denigratori con l'intento di colpire o danneggiare l'immagine e/o reputazione di un proprio coetaneo". Quindi vi è una complementarietà tra l'art.17 del D.Lgs 70/2003 e la bozza del Codice laddove si prevede la possibilità di identificare l'utente nel caso egli commetta un illecito, rimanendo comunque all'interno di

quanto previsto dal D.Lgs 196/2003 all'32 comma 1 bis (codice in materia di protezione dei dati personali).

Poiché prima dell'anno 2017, il Codice relativo al cyberbullismo ancora non era stato approvato definitivamente, e considerando che tale fenomeno richiede sia l'intervento della scuola che eventualmente, della legge, bisogna analizzare le disposizioni scolastiche nazionali e del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca (MIUR) per capire di quali strumenti dispongano gli studenti per difendersi dal bullismo elettronico.

A tal proposito, il DPR del 21.11.2007 n.235 (che ha modificato lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria[9]) attribuisce alla prevenzione e all'educazione un ruolo fondamentale e il primo strumento di intervento di cui la vittima dispone è la scuola stessa, che è tenuta ad intervenire, anche l'allontanamento temporaneo o permanente del colpevole dalla struttura[10], nei casi in cui vengano commessi episodi di cyberbullismo. Quindi è chiaro che nei casi di cyberbullismo ci dev'essere un atteggiamento coordinato su più livelli (educativo – scolastico e familiare – e giudiziario), ma anche un'esigenza forte di attività riparatorie tese a responsabilizzare il cyberbullo anziché semplicemente punirlo per quanto ha commesso.

Specificatamente riferita al bullismo è la Direttiva Ministeriale del MIUR n.16 del 2007, che sottolinea la necessità di intervento della scuola. Ciò deve accadere attraverso un'attività di prevenzione[11], articolata in specifici programmi di informazione ed educazione, ma anche con l'osservazione e lo studio del fenomeno, mediante la costituzione di osservatori regionali permanenti sul fenomeno del bullismo.[12] Il sito www.smontailbullo.it è nato proprio per rivolgersi a ragazzi, famiglie ed insegnanti nella prevenzione anche del cyberbullismo, parallelamente all'attività del numero verde nazionale 800-669696[13], cui si può chiedere sostegno e domandare informazioni su come comportarsi a livello giudiziario e non.

Il quarto paragrafo della direttiva riguarda le reti informatiche[14] ed agisce in due direzioni: per un verso con l'elaborazione di protocolli di comportamento per i ragazzi sul web " d'intesa con le Forze dell'Ordine, le Associazioni a tutela dell'infanzia e gli organi competenti", ma anche attraverso la segnalazione alla "polizia postale di tutti i video e le foto

---

[9] Decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998 n.249,
[10] cfr. comma 9 ter dell'art.4 (Disciplina), introdotto con DPR 235/2007
[11] Paragrafo 1 – Campagna di comunicazione diversificata, DM n.16 del 2007
[12] Paragrafo 2 – Costituzione di osservatori regionali permanenti sul bullismo, DM n.16 del 2007
[13] Paragrafo 3 –Attivazione di un numero verde nazionale, DM n.16 del 2007,
[14] Paragrafo 4 –Mezzi di comunicazione e reti informatiche,

illegali e lesivi dei soggetti coinvolti"; per altro verso "d'intesa con il Ministero delle Comunicazioni si promuoveranno iniziative rivolte agli studenti dei diversi ordini di scuola e mirate a favorire la comprensione delle caratteristiche formali e di contenuto dei media e delle nuove tecnologie ea incrementare le abilità per un utilizzo critico di tali strumenti di comunicazione di massa e di intrattenimento.". Quindi, le strade intraprese sono quelle della prevenzione dei fenomeni come il cyberbullismo e dall'altra la stesura di specifiche previsioni che consentano di contrastare gli episodi illeciti, garantendo una tutela alle vittime.

Un ultimo pilastro fondamentale a livello scolastico ha avuto origine a seguito dell'atto di indirizzo del Ministro della Pubblica Istruzione, Prot.n.30/DIP/Segr. Del 15 marzo 2007, recante "Linee di indirizzo e indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti".

Pur riferendosi a tutti i soggetti dell'istituto, dal momento che si parla di cyberbullismo, l'accento viene posto su quanto previsto per gli alunni, ricordando che il fenomeno indagato non consiste solo in offese ripetute da parte di un minore contro un coetaneo sul web, ma ad un tipo di persecuzione più vasta, che può comprendere anche le immagini, i filmati e il materiale audio relativi alla vittima stessa.

L'obiettivo della direttiva ministeriale n.104 del 2007, quindi, è di evitare che la protezione dei dati personali entri in contrasto con l'"utilizzo improprio dei telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici".

Inoltre, a tutela della vittima, viene citato anche l'art. 10 del Codice Civile sull'"abuso delle immagini altrui".

Di estrema rilevanza, poi, è il ruolo dell'UNAR, l'Ufficio nazionale Antidiscriminazioni Razziali, istituito con il D.Lgs. 215/2003 per recepire la direttiva comunitaria 2000/43/CE. Si tratta di un organo che opera all'interno del Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri e che ha il compito, di fornire assistenza alle vittime di comportamenti discriminatori sulla base di quanto disposto dalla legge Mancino (n.205 del 1993) e dalle direttive 43/2000/CE e 78/2000/CE in tema di discriminazione.

Ciò è estremamente importante se si considera che in alcuni casi di cyberbullismo le attività diffamatorie muovono da ragioni quali la razza e l'origine etnica[15] o la religione, l'età, gli

[15] dir.43/2000/CE

handicap, le tendenze sessuali e le convinzioni personali[16], trasformando la persecuzione in un vero e proprio "*hate speech*".

Per i casi che non hanno rilevanza penale, l'UNAR rimuove l'elemento discriminatorio dal web attraverso una comunicazione diretta con colui che ha pubblicato suddetto contenuto o il gestore del sito web.

Se invece, si tratta di un caso che ha rilevanza penale, l'UNAR avvia una collaborazione con l'osservatorio per la sicurezza contro gli atti discriminatori (OASCAD) e la Polizia Postale affinché vi sia monitoraggio e rimozione dei contenuti abusivi attraverso l'individuazione dei responsabili, nei confronti dei quali viene avviato l'iter giudiziario.

Per quanto riguarda il profilo attinente alla legislazione italiana, prima dell'entrata in vigore della Legge 29 maggio 2017 n.71, al fenomeno del cyberbullismo venivano applicate le previsioni relative a fattispecie già esistenti nel Codice Penale, posto che, se il reato viene commesso da un ragazzo di età compresa tra i 14 e i 18 anni, il DPR 488 del 1988 stabilisce che ad esso vengano applicate le norme sul processo penale minorile. Se, invece, il minore quando ha compiuto il fatto aveva un'età inferiore ai 14 anni allora ai sensi dell'art.97 c.p. non può essere perseguito, ma soltanto rieducato.

Il cyberbullo può essere punito ai sensi dell'art.615 bis c.p. sull'appropriazione indebita di audio o video.

Inoltre è previsto il reato di ingiuria previsto dall'art.594 c.p. che stabilisce la possibilità di punire chiunque "offende l'onore o il decoro di una persona presente". Chiaramente, trattandosi di un fenomeno che riguarda il web, la persona è "presente" con il suo account anche se non connessa ad internet nel momento in cui il reato viene perpetrato.

Spesso la vittima querela il cyberbullo appellandosi al reato di diffamazione previsto dall'art.595 c.p.. L'art.610 del codice penale, è dedicato alla "violenza privata" e diventa fondamentale laddove punisce:" Chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare, od omettere qualche cosa". La parola chiave che si collega perfettamente al cyberbullismo è "tollerare", perché il bullo sul web agisce prepotentemente esattamente come nella vita reale e, per di più, lo fa in modo continuativo, costringendo la vittima a scegliere se subire rimanendo connessa e con un profilo attivo oppure se cancellarsi dal social network o non accedere ad internet.

---

[16] Dir.78/2000/CE

Importante è anche l'art.612 c.p. relativo alle minacce in quanto spesso, il bullismo elettronico è fatto di intimidazioni oltrechè di offese. Così come è anche configurabile l'art.612 bis (stalking) a cui si appellano le vittime per difendersi dai propri persecutori.

Spesso gli episodi connessi al fenomeno sono implementati dal cd. *sexting* (diffusione in rete di foto scattate senza il permesso del soggetto, immortalato nudo o svestito, solitamente in uno spogliatoio o un bagno) e, considerato che si tratta di minori, è chiara la gravità del fenomeno, giacchè una volta postati, i contenuti possono essere scaricati, copiati o linkati, rendendo difficoltosa la loro eliminazione dalla rete. Ai casi di *sexting* possono essere applicate anche le disposizioni sulla pedopornografia di cui agli artt.600 bis, ter e quater del codice penale.

Inoltre, unitamente a quanto previsto dal Codice sulla privacy, vi è una legge fondamentale, la 547 del 1993 riguardante i reati informatici che ha inserito nel codice penale l'art.615 ter, sull'accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico.

Nella gazzetta del 3.6.2017 è stata pubblicata la Legge 29 maggio 2017 n.71 recante" Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo. Tale provvedimento è il primo strumento normativo europeo specificatamente dedicato al contrasto del fenomeno del cyberbullismo.

La versione approvata riproduce, nella sostanza, quella del disegno di legge come originariamente concepito. Tale norma si configura quale strumento legislativo speciale, rivolto al solo fenomeno del cyberbullismo fra i giovani e fondato su un approccio più "educativo" che "repressivo": l'unica misura sanzionatoria aggiuntiva prevista nei confronti del minore che abbia compiuto atti di cyberbullismo è infatti rappresentata dall'ammonimento, già prevista per il reato di stalking ed esperibile fino all'eventuale querela o denuncia.

Secondo la lettera della norma, il fenomeno del cyberbullismo – definito espressamente come:" *qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti online aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso o la loro messa in ridicolo"* – deve sì essere contrastato "*in tutte le sue manifestazioni*", ma questo contrasto deve

concretizzarsi in "*azioni a carattere preventivo*", espressione di una "*strategia di attenzione, tutela ed educazione nei confronti dei minori coinvolti, sia nella posizione di vittime che in quella di responsabili di illeciti*", ed assicurando interventi nell'ambito delle istituzioni scolastiche senza alcuna distinzione d'età.

A tal fine viene istituito un apposito tavolo tecnico, coordinato dal MIUR e composto da rappresentanti di vari gruppi di interesse, quali ad esempio associazioni studentesche e di genitori, associazioni attive nella protezione dei diritti del minore e nel contrasto a bullismo e cyberbullismo, operatori che forniscono servizi di *social networking*, oltre che il Garante della protezione dei dati personali. Il tavolo tecnico è incaricato di elaborare un piano d'azione integrato nell'ambito del quale attivare adeguate campagne di informazione e sensibilizzazione, nonché di monitorare l'evoluzione del fenomeno.

In concreto gran parte degli interventi postulati dalla norma sono destinati a trovare attuazione nelle scuole: le istituzioni scolastiche saranno infatti tenute a promuovere l'educazione all'uso consapevole della rete ed ai diritti e doveri connessi all'utilizzo delle tecnologie, in maniera trasversale rispetto alle discipline curricolari ed anche tramite progetti in continuità tra i diversi gradi di istruzione.

Inoltre, ogni istituto scolastico dovrà individuare fra gli insegnanti un referente che si occupi di coordinare le varie iniziative attivate, avvalendosi della collaborazione della Polizia Postale e dei servizi territoriali e premurandosi di promuovere un ruolo attivo di studenti ed ex studenti, in conformità con apposite linee guida da adottarsi a cura dell'istituendo tavolo tecnico. Il Dirigente scolastico è tenuto ad informare i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale sui minori coinvolti in atti di cyberbullismo dei quali questi venga a conoscenza, nonché attivare "*adeguate azioni di carattere educativo*".

La legge introduce poi uno speciale rimedio a tutela della dignità della vittima di cyberbullismo: ciascun minore ultraquattordicenne che abbia subito atti di cyberbullismo (o l'esercente la responsabilità genitoriale) può infatti adire il titolare del trattamento o il gestore del sito internet o del social media, a sua scelta, al fine di ottenere "*l'oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi altro dato personale del minore, diffuso nella rete internet*". In caso di mancata risposta entro 48 ore (o ove non sia stato possibile identificare detto soggetto), all'interessato è riconosciuto il diritto di rivolgere analoga richiesta al garante per la protezione dei dati personali, il quale, sussistendone i presupposti, provvede al blocco.

All'istituendo tavolo tecnico spetta redigere, nell'ambito del piano integrato, un codice di co-regolamentazione cui devono attenersi i fornitori di servizi di social networking e gli altri operatori della rete internet e che identifichi, inter alia, procedure e formati standard per la presentazione dell'istanza.

Si tratta di una misura accessoria caratterizzata da una chiara *ratio* protettiva, un ulteriore strumento che l'ordinamento mette a disposizione di una categoria ristretta di soggetti ritenuti meritevoli di una protezione rafforzata, per metterli in condizione di tutelare in maniera più efficace la propria dignità ed i propri diritti, ove questi siano lesi da uno degli atti integranti la condotta rilevante ai fini della legge come "cyberbullismo".

Così inquadrata la procedura, tutto sommato, appare giustificabile, pur tenendo presente che normalmente, questo tipo di procedura di rimozione di contenuti online dovrebbe consentire un complesso bilanciamento fra l'interesse alla rimozione dei contenuti dell'interessato ed il diritto all'informazione del resto degli utenti della rete, in questo caso necessariamente demandata al titolare del trattamento dei dati e, solo in seconda battuta, al Garante per la protezione dei dati personali.

Permangono, in ogni caso, alcune perplessità rispetto alla reale efficacia di questo tipo di meccanismi di rimozione nel prevenire fenomeni di diffusione di dati personali potenzialmente lesivi per le vittime di cyberbullismo.

In primo luogo, il requisito che il contenuto sia identificato tramite il relativo URL rischia di rendere meno efficace l'intera procedura rispetto ad eventuali contenuti che vengano sì trasmessi per via telematica ma non siano identificabili tramite URL: si pensi a numerose applicazioni di messaggistica istantanea.

Inoltre, quando un determinato contenuto è caricato su internet, per quanto breve sia stata la sua permanenza in rete, è stato a tutti gli effetti nella piena disponibilità di una platea indefinita e "infinitamente" grande di soggetti che hanno numerosi strumenti a disposizione per appropriarsene, copiarlo, trasformarlo.

Per questo motivo, imporre ad uno o più gestori di siti internet o di social media di rimuovere un singolo contenuto, di per sé, non offre alcuna garanzia rispetto al fatto che detto contenuto non venga riproposto un minuto dopo da altro sito o social media, con altro URL, rendendo del tutto vana l'intera procedura.

Migliori risultati si potrebbero ottenere, forse, tramite la rimozione degli URL di interesse dai risultati di ricerca di quei servizi di localizzazione delle informazioni in rete (i c.d. motori di ricerca) che rappresentano sempre più il "primo tramite" attraverso il quale gli utenti accedono alle informazioni in rete.

3.2 L'applicazione di fattispecie esistenti e l'emendamento del Criminal Justice.

Nel Regno Unito, il cyberbullismo è sempre più considerato un motivo di preoccupazione e una violazione dei diritti dei minori, con un forte impatto sui giovani, sulle loro famiglie, sugli insegnati e sui problemi che esso può creare a scuola e nella vita privata come conseguenza dell'uso di siti di social networking e dalle altre piattaforme del web.

I primi passi verso un tentativo di regolamentazione normativa del fenomeno sono stati compiuti con il *Byron Review,*[17] , un rapporto ordinato nel settembre 2007 dall'allora primo ministro Gordon Brown e consegnato il 27 marzo 2008 allo *UK Department for Children, Schools and Families.*

Scritto e supervisionato dalla dottoressa Tanya Byron[18] esso si è concentrato sull'uso dei videogiochi e di internet – in particolare dei siti di social networking – da parte dei minori, raccomandando un focus prioritario della *Child Internet Safety Strategy* sullo sviluppo di un quadro normativo più efficace. Quest'ultimo, infatti, dovrà basarsi sulle *best practices* sinora sperimentate e sulla promozione della trasparenza, ma soprattutto dovrà fornire alle famiglie gli strumenti e le tutele di cui hanno bisogno per proteggere i loro figli.

A tal fine, il rapporto auspica la presenza di un *code of practice* "volontario", monitorato indipendentemente dai provider, relativo alla moderazione degli *user generated content* e incita i siti internet a partecipare al pubblico impegno sulle procedure di *take-down.*

Il *Byron Review* , inoltre, ha chiesto un nuovo *Kitemark*[19] - un protocollo formale di verifica, che costituisce il riferimento per la certificazione - per i software di *parental control,* sottolineando anche che i provider di ricerca dovrebbero dare agli utenti la possibilità di

[17] The Report of the Byron Review, *Safer Children in a Digital World*, Department for Children, Schools ad Families, and Department for Culture, Media and Sport, in www.dcsf.gov.uk.
[18] Psicologa e scrittrice britannica, professoressa di *Public Understanding of Science* alla Edge Hill University.
[19] Marchio di certificazione di qualità del Regno Unito, di proprietà della British Standards Institution che lo gestisce al fine di identificare i prodotti per i quali il rispetto degli standard di sicurezza è fondamentale.

bloccare le impostazioni di "ricerca sicura" e fornire chiari collegamenti, all'interno delle pagine di ricerca, alle informazioni relative alla sicurezza dei bambini. In ultimo, il rapporto punta a stimolare la revisione delle buone pratiche sulla verifica dell'età e incoraggia i fornitori di servizi a tenere conto del cambiamento dei rischi per i minori vista la possibilità di un accesso a internet tramite cellulare.

Tra le tante azioni intraprese vi è la creazione della *Cyberbullying Taskforce* all'interno del *Department for Children, Schools and Families,* la quale ha il compito di studiare e monitorare il fenomeno per proporre dei rimedi attraverso raccomandazioni per il governo, per le forze di polizia e per le scuole in modo da mettere in pratica ciò che può rendere queste ultime più sicure.

In realtà, già prima del rapporto del 2008, vi era una notevole attività nel Regno Unito relativa alla questione del cyberbullismo, svolta tra comitati, tavole rotonde e gruppi di riflessione che però analizzano il fenomeno nel contesto più ampio dell'*esecurity.*

Per esempio l'agenzia governativa *British Educational Communications and Technology Agency* (Becta) che garantisce l'uso efficace e innovativo della tecnologia attraverso l'apprendimento, propone anche un approccio coordinato per ridurre i rischi del web, disegnando insieme ai diversi *stakeholders* un pacchetto di *policies,* di pratiche, di istruzione, di infrastrutture e di tecnologia per affrontare la questione.

Parallelamente, l'*Office for Standards in Education* controlla regolarmente la formazione sulla sicurezza di Internet nelle scuole, mentre il *Council for Child Internet Strategy* mette a punto una serie di interventi e di politiche volte a migliorare le conoscenze dei giovani e dei genitori.

Infine, la *Media Literacy Task Force* è stata costituta appositamente per affrontare la questione dell'e-security e nella sua *Charter for Media Literacy* del 2009 sostiene il modo più efficace per garantirle la sicurezza sulla rete sia proprio quello fornire ad adulti e bambini un'alfabetizzazione mediatica che li renda più responsabili.

Un rapporto pubblicato nel marzo 2010, sottolinea che non vi è stato alcun progresso visibile in tal proposito né per ciò che riguarda i giovani (cyberbullismo), tantomeno per ciò che riguarda gli adulti.

In realtà, però, tre dei principali fornitori di servizi di telefonia mobile – Orange, T-Mobile e O2 – prevedono ala presenza di un moderatore per sostenere chi ha bisogno di assistenza e per

sorvegliare le *chatroom,* intervenendo se necessario. Fatta eccezione per tali operatori di telefonia mobile, sino al 2010 la situazione appariva esattamente come quella italiana, americana ed europea in genere. Ciò che risulta è un vuoto normativo relativamente alla tutela delle vittime che possono proteggersi solo grazie all'applicazione di disposizioni riferite a reati simili.

In questo senso, l'*Education and Inspections Act* del 2006 è stato adottato per includere poteri normative applicabili anche ai casi di cyberbullismo, come la possibilità per gli insegnanti di regolare la condotta degli alunni perfino fuori dalla scuola o come quella di poter confiscare I loro telefoni cellulari.

Tuttavia, questa legge non configura il fenomeno come un reato specifico e costringe le vittime a difendersi ricorrendo alle leggi penali relative alle comunicazioni o ai comportamenti molesti e minacciosi.

Ciò che va tenuto in conto nell'applicazione delle fattispecie già disciplinate, però, è la distinzione tra comunicazioni che possono costituire minacce credibili di violenza alla persona o di danni materiali e quelle comunicazioni che invece colpiscono specificatamente un individuo e che possono configurarsi come molestie o *stalking.*

Qualora vi sia discriminazione, si possono applicare le disposizioni della sezione 28-32 del *Crime and Disorder Act* (1998) e la sezione 145 del *Criminal Justice Act* che prevede un'aggravante nei casi di riferimenti razziali/religiosi o la sezione 146 che, invece, la prevede nei casi di discriminazioni sulla disabilità, sull'orientamento sessuale o sull'identità transgender.

Per quanto riguarda i reati connessi al bullismo elettronico e relativi a furto di identità, di chiave d'accesso o comunque all'hacheraggio in genere, è applicabile il *Computer Misuse Act* del 1990, il quale si riferisce al materiale informatico cui si è acceduto o che è stato modificato senza autorizzazione e all'accesso effettuato sempre senza permesso, ma con l'intento di commettere o facilitare la commissione di altri reati.

Anche in questo caso manca del tutto la previsione di illeciti relativi al cyberbullismo e le disposizioni sono piuttosto insufficienti per arginare il fenomeno. Dunque, è sempre più chiara l'esigenza di adottare una disciplina specifica, che individui concretamente le diverse ipotesi di configurazione del reato, i contesti e le sue modalità, ma soprattutto le conseguenze cui i colpevoli andrebbero incontro.

Nell'anno 2013 la *National Society for the Prevention of Cruelty to Children* ha dichiarato che un bambino su cinque è vittima di cyberbullismo. Il 2 agosto dello stesso anno, una ragazzina inglese di 14 anni, Hannah Smith, viene trovata impiccata nella sua camera a seguito delle continue prepotenze subite sul social netwok Ask.fm.

A partire da questo evento, nel Regno Unito si inizia a sentire l'impellente necessità di modificare in fretta la legislazione per affrontare il problema del bullismo elettronico e i primi segnali arrivano dal Galles, dove il *Children's Commissioner*, Keith Towler, propone di renderlo un crimine.

L'emendamento al *Criminal Justice and Courts Act,* proposto dal deputato conservatore Angie Bray, prevede una condanna a due anni di carcere per i colpevoli di cyberbullismo e di *"text-message abuse"*.

Nel Regno Unito quindi, appare sempre più evidente l'esigenza di un quadro giuridico chiaro per affrontare il problema del cyberbullismo, sia in relazione alle pene da comminare ai colpevoli, sia per quanto riguarda la possibilità, per chi lo subisce, di avere il tempo e i mezzi per proteggersi e difendersi.

3.3 **comparazione esperienze europee**

L'intervento normativo italiano non muta i reati esistenti che restano invariati anche nell'impianto sanzionatorio. A tal proposito, non si può prescindere dal corretto inquadramento delle fattispecie che in caso di cyberbullismo vanno dall'illecito trattamento dei dati personali (articolo 167 del decreto legislativo 196/2003) quando si divulgano immagini personali senza il consenso dell'interessato, fino alla violenza privata quando si costringe la vittima a fare o tollerare qualcosa o alle vere e proprie lesioni personali o estorsioni. Occhi puntati anche sul cosiddetto furto d'identità, punito dall'articolo 494 del codice penale e che per giurisprudenza ormai consolidata si configura anche a mezzo social network (Cassazione, sentenza 25774,23 aprile 2014). La nuova legge non annovera espressamente questo reato tra quelli per i quali è prevista la possibilità di ricorrere all'ammonimento del questore. In ogni modo, per prassi ormai consolidata, questo delitto è prodromico a condotte ancora più gravi che possono degenerare in veri e propri atti persecutori a mezzo social network. Si accompagna, inoltre, nella maggior parte dei casi ad altri reati per i quali sarà possibile ricorrere alla misura preventiva dell'ammonimento, evitando un vuoto di tutela. Dal punto di vista difensivo, l'art. 2 della Legge 71/2017 pone sull'interessato l'onere di conservare il dato informatico originale, in modo da poter proseguire gradualmente nelle ulteriori azioni a tutela della vittima.

L'acquisizione dovrà allora avvenire in modo da conservare integrità, immodificabilità e genuinità degli elementi raccolti per non pregiudicarne l'utilizzo processuale, così come previsto dalla corretta applicazione delle best practice in materia di prova digitale. La legge è centrata a valorizzare l'aspetto preventivo delle novità, curando più analiticamente la prima parte rivolta a disciplinare gli interventi educativi nelle scuole.

La norma quindi torna a configurarsi quale strumento legislativo speciale, rivolto al solo fenomeno del cyberbullismo fra i giovani e fondato su un approccio più "educativo" che "repressivo": l'unica misura sanzionatoria aggiuntiva prevista nei confronti del minore che abbia compiuto atti di cyberbullismo è infatti rappresentata dall'ammonimento, già prevista per il reato di stalking ed esperibile fino all'eventuale querela o denuncia.

Secondo al lettera della norma, il fenomeno del cyberbullismo – definito espressamente come:" *qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la*

diffusione di contenuti online aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso o la loro messa in ridicolo" - - *deve sì essere contrastato "in tutte le sue manifestazioni"*, ma questo contrasto deve concretizzarsi in "*azioni a carattere preventivo"*, espressione di una "*strategia di attenzione, tutela ed educazione nei confronti dei minori coinvolti, sia nella posizione di vittime che in quella di responsabili di illeciti"*, ed assicurando interventi nell'ambito delle istituzioni scolastiche senza alcuna distinzione d'età.

A tal fine viene istituito un apposito tavolo tecnico, coordinato dal MIUR e composto da rappresentanti di vari gruppi di interesse, quali ad esempio associazioni studentesche e di genitori, associazioni attive nella protezione dei diritti del minore e nel contrasto a bullismo e cyberbullismo, operatori che forniscono servizi di *social networking,* oltre che il Garante della protezione dei dati personali. Il tavolo tecnico è incaricato di elaborare un piano d'azione integrato nell'ambito del quale attivare adeguate campagne di informazione e sensibilizzazione, nonché di monitorare l'evoluzione del fenomeno.

In concreto, gran parte degli interventi postulati dalla norma sono destinati a trovare attuazione nelle scuole: le istituzioni scolastiche saranno infatti tenute a promuovere l'educazione all'uso consapevole della rete ed ai diritti e doveri connessi all'utilizzo delle tecnologie, in maniera trasversale rispetto alle discipline curricolari e anche tramite progetti in continuità tra i diversi gradi di istruzione.

Inoltre, ogni istituto scolastico dovrà individuare fra gli insegnanti un referente che si occupi di coordinare le varie iniziative attivate, avvalendosi della collaborazione della Polizia Postale e dei servizi territoriali e premurandosi di promuovere un ruolo attivo di studenti ed ex-studenti, in conformità con apposite linee guida da adottarsi a cura dell'istituendo tavolo tecnico. E' responsabilità del dirigente scolastico informare i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale sui minori coinvolti in atti di cyberbullismo dei quali questi venga a conoscenza, nonché attivare "*adeguate azioni di carattere educativo"*.

La legge introduce poi uno speciale rimedio a tutela della dignità della vittima di cyberbullismo: ciascun minore ultraquattordicenne che abbia subito atti di cyberbullismo (o un soggetto esercente responsabilità sullo stesso) può infatti adire il titolare del trattamento o il gestore del sito internet o del social media, a sua scelta, al fine di ottenere "*l'oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi altro dato personale del minore, diffuso nella rete*

internet". In caso di mancata risposta entro 48 ore, all'interessato è riconosciuto il diritto di rivolgere analoga richiesta al garante per la protezione dei dati personali, il quale, sussistendone i presupposti, provvede al blocco.

All'istituendo tavolo tecnico spetta redigere, nell'ambito del piano integrato, un codice di co-regolamentazione cui devono attenersi i fornitori di servizi di social networking e gli altri operatori della rete internet e che identifichi, *inter alia,* procedure e formati standard per la presentazione dell'istanza.

Si tratta di una misura accessoria caratterizzata da una chiara *ratio* protettiva, un ulteriore strumento che l'ordinamento mette a disposizione di una categoria ristretta di soggetti ritenuti meritevoli di una protezione rafforzata, per metterli in condizione di tutelare in maniera più efficace la propria dignità ed i propri diritti, ove questi siano lesi da uno degli atti integranti la condotta rilevante ai fine della legge come "cyberbullismo".

Il 30 giugno 2017 il parlamento tedesco ha approvato una legge[20] che impegna i provider ad adottare dei modelli di compliance per ridurre i casi di *hate speech on line* e di diffamazione in genere.

L'inadempimento di questi doveri può essere multato – per le persone giuridiche – con sanzioni fino a 50 milioni di euro. Tra le nuove prescrizioni, c'è anche obbligo dei social network di presentare rapporto semestrale sulle segnalazioni delle vittime di cyberbullismo e sulle fake news diffamatorie. L'altro obbligo di adottare modelli organizzativi stringenti (compliance) in capo ai provider è garantire la cancellazione o il blocco dei contenuti illeciti entro 24 ore dalla segnalazione. Se il caso è più complesso, il termine per adempiere è di sette giorni e a decidere sarà un'organizzazione di autoregolamentazione, formata da membri competenti e indipendenti. Quelle italiana e tedesca sono due risposte diverse allo stesso fenomeno: l'odio dilagante in rete.

La Germania cercherà di monitorare la situazione e il rispetto della normativa che impone interventi tempestivi non solo a Facebook, ma anche a Reddit, Tumbir, Vimeo e addirittura al servizio di photo-sharing Flickr: per farlo porterà avanti diverse indagini che avranno proprio il compito di verificare i contenuti d'odio pubblicati su tali piattaforme e le tempistiche di intervento dei social coinvolti.

[20] La legge, presentata nel mese di marzo 2017 dal ministro della Giustizia Heiko Maas, sinteticamente nota come "NetzDG" o come "Legge anti-odio" o Legge Facebook".

In Francia la politica di contrasto alla violenza nella scuola parte già dal 1997 con l'elaborazione del *Pian national de lutte contre la violence à l'école*, la creazione degli osservatori scolastici e il sostegno alle iniziative di educazione alla legalità e al civismo principalmente destinate alle regioni con alto tasso di disoccupazione e a maggior disagio sociale.

In tale stato, per combattere il dilagante fenomeno del cyberbullismo, l'attuale governo francese ha deciso che saranno chiusi gli account Facebook di tutti coloro che si porranno in essere atti di bullismo sulle pagine del social network.

La soluzione italiana, rivolta solo ai minori dai 14 ai 18 anni, predilige l'aspetto preventivo e rieducativo, mentre quella tedesca – sicuramente più coraggiosa – ha inasprito le sanzioni prevedendo anche soluzioni del tutto innovative. Si tratta dei primi due tentativi in Europa di trovare soluzioni al fenomeno del cyberbullismo. Sarà la prassi dei prossimi anni a decidere la tenuta delle due norme alla prova pratica e i relativi effetti deflattivi.

Tra i vari paesi ove si stanno delineando linee di sviluppo di grande importanza in riferimento al fenomeno del cyberbullsmo vi è la Nuova Zelanda.

All'indirizzo www.cyberbullying.org.nz vengono forniti una serie di interessanti spiegazioni. Tale sito è patrocinato da NetSafe che promuove l'uso sicuro e responsabile della rete, che ha sede in Nuova Zelanda e riunisce moltissimi partner provenienti dal governo, dal settore legislativo, industriale ed anche educativo.

Tra i suoi progetti più recenti spicca sicuramente la creazione della *National Cyber Bullying Taskforce,* che si occupa di studiare in che modo si dovrebbero implementare la prevenzione e il contrasto del fenomeno, lavorando con le agenzie governative, i fornitori di servizi ICT e i rappresentanti del settore dell'istruzione.

Un aspetto molto interessante risiede nel fatto che la responsabilità penale in Nuova Zelanda si ha non appena compiuti i 10 anni di età, mentre i maggiori di 16 anni che commettono un reato vengono trattati dai tribunali alla pari degli adulti. Ciò significa che le disposizioni riferibili al fenomeno si applicano in toto anche ai minorenni, pur non essendoci una legge specifica sul bullismo elettronico.

A tal proposito, infatti, il cyberbullismo può essere un reato secondo una serie di leggi diverse, incluso il *Defamation Act* del 1992 e le sezioni 249 e 252 del *Crimes Act,* sostituite

rispettivamente dalla *Section 15* del *Crimes Amendment Act* del 2003 e dalla *Section 5* del *Crimes Amendment Act* del 2011.

La prima disposizione riguarda i casi di chi, direttamente o indirettamente, accede a qualsiasi sistema informatico con intenzione, disonestà o inganno tentando di ottenere qualsiasi proprietà, privilegio, servizio, vantaggio pecuniario, benefit.

La seconda disposizione, invece, riguarda i casi di chi accede intenzionalmente, direttamente o indirettamente, a qualsiasi sistema informatico senza permesso.

Entrambe le previsioni possono essere estese ai casi di cyberbullismo, ma non ne esauriscono la complessità, dal momento che esso si articola in una serie di fattispecie tra loro molto differenti.

Per questo, vi sono altre leggi che riescono, seppur parzialmente, a colmare il vuoto lasciato dall'assenza di una normativa specifica. È il caso, ad esempio, della *Part 9A* della *Crimes Law,* intitolata *Crimes Against personal privacy.* Al suo interno, infatti, vengono individuati illeciti quali l'acquisizione, la pubblicazione, l'esportazione o la vendita di "*intimate visual recording*".

Il *Summary Offences Act* del 1981 prevede l'esistenza di un reato di intimidazione. A questa disposizione si collega l'*Harassment Act,* che crea un reato di molestia e la *Telecommunications Act* vieta l'uso improprio degli apparecchi telefonici con riferimento sia alle offese perpetrate utilizzando un linguaggio indecente o osceno sia all'utilizzo del telefono per disturbare, infastidire o irritare.

L'applicabilità di queste disposizioni è possibile ed auspicabile, soprattutto in assenza di una legislazione specifica. Tuttavia alla luce dei più recenti fatti di cronaca, una delle previsioni più interessanti è quella della *Section 179* del *Crimes Act,* ai sensi della quale è un reato consigliare, incitare o indurre una persona al suicidio se essa poi effettivamente commette o tenta di commettere il gesto.

Nell'ottica del bullismo elettronico, considerati i numerosi casi di adolescenti che si tolgono la vita a seguito delle prepotenze subite, tale previsione costituisce un'ulteriore forma di tutela per la vittima (o per la sua famiglia), poiché consente di provare quantomeno il ruolo svolto dal cyberbullo nell'indurla al suicidio. L'aspetto controverso risiede nella differenziazione tra istigazione diretta, magari con dei post espliciti su un social network e istigazione indiretta, per cui a seguito di un comportamento continuativamente e pubblicamente molesto, la vittima

decide di togliersi la vita. In tali casi la difesa si basa sempre sull'instabilità psicologica della vittima, che viene presa come elemento a sé stante e pre-esistente rispetto alle attività minatorie.

Un'altra previsione interessante è quella della *Section 66* del *Crimes Act,* relativa alla colpevolezza di tutti coloro che prendono parte al reato su incitamento, consiglio o esortazione, il che, nel caso del bullismo elettronico, è facilmente riconducibile a quei gruppi di persone che si coalizzano per inviare messaggi offensivi ad un altro soggetto o denigrarlo su una pagina o un sito.

In realtà, molto spesso si può incorrere anche alla cd. *civil law*, che comprende sia la *common law* che gli statuti ed essa può risolvere le controversie tra cittadini e consente di ottenere un risarcimento per i danni subiti. In questi casi, pur non essendo previsto l'intervento della Polizia, è possibile applicare la legge civile anche ai torti subiti attraverso comunicazioni online.

Alla luce di quanto detto, pur essendovi leggi che esprimono principi flessibili e tecnologicamente neutri, tuttavia è difficile adattarle in toto alle nuove forme di comunicazione.

Proprio per questo, la *Law Commission* neozelandese ha pubblicato un rapporto sulla comunicazione digitale dannosa, "*Harmful digital communications*"[21] nel tentativo di risolvere questi problemi e non soltanto di emendare le leggi già esistenti, ma anche di proporre nuovi reati così da affrontare i danni specifici di alcuni tipi di comunicazione digitale.

La proposta è quella di colmare le lacune di diritto penale relative ai potenziali danni della comunicazione, configurando nuovi reati e apportando modifiche a quelli già esistenti nel *Crimes Act* del 1961 e nel *Summary Offences Act* del 1981 che già da tempo, con linguaggio tecnologicamente neutro, consentivano di affrontare le conseguenze delle comunicazioni nocive.

Per quanto riguarda le minacce, le intimidazioni e i messaggi offensivi, la legge penale[22] persegue soltanto quei casi in cui la vittima ha ragione di temere danni fisici, sia a persone che

---

[21] Ministerial Briefing Paper, Law Commission, *Harmful digital communications: the adequacy of the current sanctions and remedies,* Wellington, New Zealand, August 2012, in www.lawcom.govt.nz.
[22] Communications Act 2003 (UK), section 127.

a cose. L'inflizione di angoscia o disagio psicologico non sono protetti, a meno che non si tratti di un grave pregiudizio psichiatrico.

Il problema, infatti, è che l'uso delle nuove tecnologie può avere effetti più invadenti e pervasivi, quindi il potenziale danno emotivo è maggiore rispetto a prima. C'è il rischio di autolesionismo o comunque di disagi psicologici, anche se essi non sono legati alla specifica paura di danni fisici, bensì riguardano sentimenti come l'umiliazione e la paura di un attacco verbale e non vi è ragione di pensare che questi tipi di danni emotivo debbano essere considerati meno gravi.

A dimostrazione di ciò, nelle recenti modifiche al *Privacy Act* del 1993 si è configurato un nuovo reato di violazione della privacy che protegge un danno immateriale, costituito da perdita della dignità, lesione ai sentimenti o significativa umiliazione.

Inoltre, anche il *Telecommunications Act,* sin dal 1987, ha reso un reato l'utilizzo di un dispositivo telefonico "ai fini di disturbare, infastidire o irritare qualsiasi persona" o per trasmettere con malizia una comunicazione o dei suoni che offendono il destinatario.

Per avvalorare la tesi della necessità di apportare cambiamenti alle previsioni esistenti, la *Law Commission* sottolinea il fatto che le giurisdizioni estere stanno iniziando a muoversi per criminalizzare le comunicazioni che causano grave disagio psicologico, come ad esempio il Regno Unito, che configura come reato l'invio di una comunicazione elettronica indecente/gravemente offensiva oppure di carattere osceno/minaccioso.

CONCLUSIONI

Scopo del presente lavoro è quello di fornire una panoramica sul cyberbullismo con un approfondimento del modo in cui l'utilizzo dei media possa incrementare le dinamiche del bullismo elettronico e come il coinvolgimento in episodi di cyberbullismo possa modificare il benessere psicosociale percepito o come al contrario, il benessere/disagio percepito possa associarsi ai comportamenti a rischio, come l'autoreclusione.

Occorre progettare interventi di sensibilizzazione e di promozione della salute rivolti ad adolescenti nel delicato passaggio dalla scuola secondaria di primo grado alla scuola secondaria di secondo grado. In questo particolare passaggio i comportamenti a rischio per la salute aumentano, e le delusioni dovute alle difficoltà di inserimento sociale, possono alimentare scelte di auto recludersi, accanto ad un maggiore utilizzo della rete in solitudine, di comportamenti di cyberbullismo, con una diminuzione della comunicazione con i genitori e del benessere psicosociale.

E' quindi necessario aiutare i ragazzi nelle sfide evolutive che stanno affrontando attraverso percorsi di intervento che tengano in considerazione la complessa interazione tra stili di vita online ed offline.

Sorge quindi la necessità di supportare maggiormente gli adolescenti con l'obiettivo di promuovere i comportamenti "sani" che hanno implicazioni con l'adattamento psicologico e con il benessere anche in età successive.

Per queste ragioni l'adolescenza rappresenta un periodo nel quale la prevenzione può avere effetti estremamente significativi nel modificare le traiettorie di sviluppo potenzialmente disadattive.

Solo tenendo in considerazione la complessa interazione tra fattori di rischio e di protezione si possono proporre interventi che siano mirati ed efficaci e che permettano di rispondere ai reali bisogni degli adolescenti.

Tali interventi che possono essere proposti agli adolescenti devono necessariamente essere associati e integrati con interventi di sensibilizzazione e formazione per insegnanti e genitori che si sentono meno competenti nell'uso delle tecnologie e che conoscono in misura minore le potenzialità e i possibili rischi del web.

È necessario cercare di colmare il digital tra una generazione di immigrati digitali costruendo un ponte che rappresenti un punto di incontro, di comunicazione e di scambio e che permetta a tutti di vivere una reale integrazione tra esperienze online e offline.

Per quanto attiene l'aspetto legislativo appare chiara la volontà di organizzazioni sovrannazionali, quali l'Unione Europea e il Consiglio d'Europa, di agire congiuntamente con i governi dei singoli stati, coordinando un intervento di arginamento del fenomeno su più livelli (governativo, scolastico, aziendale).

Le tendenze che appaiono condivise sono quelle che implicano la definizione di unità operative di azione (*task forces*) il cui obiettivo è monitorare ed arginare il fenomeno, sullo sfondo di una legge specifica che tutela le vittime del cyberbullismo.

Inoltre è impossibile non notare un approccio alla questione del coinvolgimento degli Internet Service Providers che tende da un lato a deresponsabilizzarli, ma dall'altro a richiedergli forti meccanismi collaborativi che si sostanziano sia nelle previsioni contenute nei Termini di Servizio dei social network come YouTube, Facebook, Twitter e Ask.fm che nelle disposizioni normative europee.

Ciò solleva due questioni: la prima più tecnica, riguarda il reperimento delle prove elettroniche per il quale si stanno configurando nuovi scenari all'interno dei singoli stati, come stabilito dalla Convenzione di Budapest sul Cybercrime. Infatti diversi casi di cronaca fanno sorgere la necessità di superare un approccio "tradizionale" al crimine giacchè la natura del web richiede interventi tempestivi sia nei provvedimenti repressivi che nella raccolta delle prove "virtuali" estremamente meno durature di quelle presenti nel mondo "reale".

La seconda questione, riguarda, invece, la cooperazione internazionale necessitata dall'a-territorialità della rete, che rende impossibile definire i confini spaziali di azione a disposizione dei singoli stati. Da ciò derivano non solo le intese internazionale – come la convenzione di Budapest – ma anche gli accordi presi tra enti sovrannazionali e *providers,* come quello del *Safe Harbor,* che consente agli utenti di essere tutelati dalle proprie normative nazionali, emanate in virtù delle direttive europee, anche se i server sono allocati in stati esteri che non fanno parte dell'unione europea.

Inoltre si è notato come in tutti i territori la questione del cyberbullismo evochi molti aspetti patologici della rete, che vanno dalla libera manifestazione del pensiero alla pedopornografia,

chiamando in causa anche le disposizioni relative alla privacy e agli Internet Service Providers, il che ha dimostrato la complessità e la vastità delle configurazioni del fenomeno.

È auspicabile quindi, che in virtù dell'a-territorialità della rete e delle conseguenze che ciò comporta, vengano adottati provvedimenti il più possibile internazionali, affinchè il cyberbullismo possa essere definito con chiarezza a prescindere dal paese in cui esso avvenga, come è già accaduto per la pedofilia e la pedopornografia grazie alla Convenzione di Lanzarote del 2007.

Connesso all'aspetto dell'accordo internazionale vi è, poi, la questione dell'adozione di leggi specifiche all'interno dei singoli stati, affinchè il cyberbullismo venga riconosciuto come un crimine perseguibile a livello civile e penale. Infatti, ad esso vengono estese le norme già esistenti e relative al altri reati, sia tradizionali (bullismo, minacce, istigazione al suicidio) che tipici del web (violazione della privacy, cyberstalking, pedopornografia...), ma ciò si rivela un'arma a doppio taglio, poiché se da un lato consente di garantire almeno un minimo di tutela alle vittime di bullismo elettronico, dall'altro spesso le indagini si risolvono in un nulla di fatto.

È da sottolineare che il fatto stesso che vi fosse una norma determinerebbe di per sé il ridursi di questo tipo di attività abusive, proprio perchè chi le commette sa che verrebbe punito. Inoltre, le disposizioni, attraverso una definizione chiara e precisa di cyberbullismo, indicherebbero i tempi e i modi che lo rendono tale, così da evitare di sconfinare in provvedimenti meramente censori ed incostituzionali, presi in virtù delle leggi già esistenti e riguardanti altre fattispecie di reati.

Da tali riflessioni è emerso che solo un intervento coordinato su più livelli può garantire una protezione effettiva dei più giovani rispetto al bullismo elettronico. È impossibile pensare che una legge basti a scoraggiare gli abusi, poiché essa, per agire sulla prevenzione, dovrebbe essere insegnata affinché ve ne sia un'effettiva conoscenza. Ecco perché, in mancanza di specifiche disposizioni normative, i siti di social networking si rivolgono alle scuole e alle famiglie esplicando non solo quali siano i segnali comportamentali che caratterizzano la vittima di cyberbullismo, ma anche fornendo apposite indicazioni di contatto relative alle autorità competenti.

In Italia, a dimostrazione della necessità di un coinvolgimento delle famiglie, l'articolo 2048 del codice civile definisce le responsabilità genitoriali stabilendo che:" il padre e la madre, o il tutore sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non

emancipati e delle persone soggette alla tutela, che abitano con essi [...]".Ciò significa che, ad esempio, una mancata educazione al corretto uso della rete potrebbe comportare una citazione in giudizio dei genitori del cyberbullo a causa dell'omessa vigilanza o della carenza di istruzione. La Corte di cassazione, con le sentenze 26200/2011 e 20322/2005 ha infatti stabilito che, anche qualora il genitore non abbia potuto impedire il fatto materialmente, ciò non esclude le sue responsabilità.

In conclusione la scelta del legislatore di gestire una tematica tanto attuale quanto intrinsecamente complessa attraverso la predisposizione di un elaborato sistema di educazione al digitale e prevenzione a livello dei singoli istituti scolastici è sicuramente apprezzabile, ammesso però che tale sistema venga effettivamente reso funzionante nonostante la scarsità delle risorse allocate a tal fine.

Lo stesso vale, per l'istanza a tutela della dignità del minore: l'introduzione nell'ordinamento di un rimedio accessorio ad uso di una categoria di soggetti bisognosi di speciale tutela, da aggiungersi al catalogo dei diritti già riconosciuti dall'applicabile normativa sulla protezione dei dati personali. Tuttavia, poiché la procedura possa essere utilizzata in maniera proficua è necessario che adeguate risorse siano stanziate a favore del Garante per la protezione dei dati personali, incaricato di assicurarne la corretta applicazione.

BIBLIOGRAFIA

D.Olweus *A useful evaluation design and effects of the Olweus bullying prevention program*, Psychology, Crime & Law, 2005

A.Meluzzi, *Bullismo e Cyberbullismo*, Reggio Emilia, 2014, Imprimatur editore

M.E.Saturno, L.Pisano, *Differenze tra bullismo e cyberbullismo*, in www.cyberbullismo.com 2008

L.Pisano, M.E.Saturno, "*Le prepotenze che non terminano mai*", in Psicologia Contemporanea, 210, (2008)

Bullying and Cyberbulling in Adolescence A.A.V.V. editore Carocci, 2009

Bullismo elettronico M.L. Genta, A.Brighi, A.Guarini, editore Carocci, 2009

R.Donegan, "*Bullying and Cyberbullying: history, statistics, law, prevention and analysis*", in www.elon.edu

European Union 2008 COST action IS0801, "*Guidelines for preventing cyberbuying in the school environment: a review and recommendations*" in www.beesecure.lu

A.Ferguson, "*Online bullying*", The Rosen Publishing Group, 2013

M.L.Genta, A.Brighi, A.Guarini, Bullismo elettronico. Fattori di rischio connessi alle nuove tecnologie, Carocci, Roma 2009

M.L.Genta, A.Brighi, A.Guarini, *Cyberbullismo. Ricerche e strategie di intervento*, Franco Angeli, Milano 2013

B.High, *Bullycide*, JBS Publishing, Washington 2007

N.Hunter, *Cyber Bulling (hot topics)*, Heinemann Educational Books, 2011

S.Livingstone, L.Haddon, A.Gorzig, K.Olafsson, *Risks anda safety on the internet: the persective of European children*, LSE London, 2011

Ipsos Public Affairs per Save the Children Italia Onlus, *Safer Internet Day Study – Il Cyberbullismo,* febbraio 2014, in Images.savethechildren.it

S.Shariff, *Confronting cyber-bullying*, Cambridge University Press, 2009

Comunicato stampa: *Web, al via codice anti-cyberbullismo,* in www.sviluppoeconomico.gov.it

Ministero dello Sviluppo Economico, *Bozza Codice di Autoregolamentazione per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo,* 8 gennaio 2014, in www.sviluppoeconomico.gov.it

http://www.altalex.com/documents/news/2016/09/21/bullismo-e-cyberbullismo

Cyberbullismo: provider fuori dal raggio d'azione della legge di Claudia Morelli

Cyberbullismo: riflessioni critiche sulla nuova legge di Francesco Ricotta

Decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 (codice in materia di protezione dei dati personali)

Disegno di legge della camera n.3139-B recante " Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo"

Sitografia

Antibullying.novascotia.ca

Anti-bullyingalliance.org.uk

Bullying.about.com

Dirittodigitale.com

Eur-lex.europea.eu

It.wikipedia

http://.altalex.com/documents/news/2016/09/21/bullismo - e-cyberbullismo

www.altalex.com

www.bullying.co.uk

www.commissariato di ps.it

www.criminaljustice.ny.gov.

www.cyberbullying.org.nz

www.diritto e giustizia

www.diritto.it

http://osservatorio-cyberbullismo.blogautore.repubblica.it 2017/08/29/italia-germania-

http://www.ciaoblog.it/facebook/come- combatte - la francia – il-cyberbullismo

www.garante privacy.it

www.cyberbullying.us